

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

AGENZIE GENERALI DI

GENERALI ITALIA S.P.A.

Data di Stipula: 10 luglio 2024

Data di Scadenza: 31 marzo 2025

Il giorno 10 luglio 2024, in Roma

tra

- l'ANAGINA, in rappresentanza degli Agenti Generali delle Agenzie Generali di Generali Italia Spa, in persona del Presidente Davide NICOLAO, assistito dal Referente di Comitato Esecutivo Alessandro PULCRANO, dal Presidente della Commissione Sindacale Michele REALI, dai Componenti della Commissione Sindacale Roberto MORIGI, Antonio TRIGGIANI, e dal Direttore Generale Marianna RAIMONDI.

e

- La FIRST CISL - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, rappresentata dalla Segreteria Nazionale, Riccardo COLOMBANI, Claudio PELLEGRITI, Sabrina BREZZO, Alessandro DELFINO, Pier Paolo MERLINI nonché dalla delegazione ANAGINA: Maurizio MELCHIORRE e Giovannibattista COMINI.
- La FISAC CGIL - Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni e Credito, rappresentata dalla Segretaria Generale Susy ESPOSITO e dai componenti della Segreteria Nazionale Bruna BELMONTE, Chiara CANTON, Cristiano HOFFMANN, Francisco GENRE, Paolo Fidel MELE, Riccardo SANNA, Giacomo STURNIOLO, nonché dalla delegazione trattante: Elisabetta DE MARCO, Riccardo BOLDORINI, Alessandro NARDONE, Paolo SCOGNAMIGLIO.
- La FNA rappresentata dal Presidente Carla Prassoli, dal Segretario Generale Viviana Oggioni, dal Segretario Generale Aggiunto Mirko Simionato, dai Segretari Nazionali Claudia Zanelli Responsabile della delegazione di trattativa, Giovanna Moneghetti, Cristiano Panatta, Roberto Perozeni, Marco Prelz, coadiuvati da Dante Barban, Nicola Palmiotti, Valentina Pantaleoni e Marco Proietti.
- La UILCA - Credito Assicurazioni ed Esattorie, rappresentata dal Segretario Generale. Fulvio FURLAN, dal Segretario Nazionale Emanuele BARTOLUCCI e dal Responsabile di ANAGINA Carlo BATTISTONI, coadiuvato da Ernesto MANDOLA e Tatiana DODI.

Alessandro Nardone

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro regola i rapporti tra gli Agenti Generali ed il personale amministrativo dipendente delle Agenzie Generali di Generali Italia (già Ina Assitalia).

Art. 2

INFORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

L'ANAGINA fornirà annualmente, su richiesta delle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto ed in un apposito incontro da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno, informazioni:

- sul numero complessivo dei dipendenti delle Agenzie Generali distinti per sesso, livello e fasce d'età e all'interno di ciascun livello divisi per sesso, per classi di anzianità e fasce di età;
- sul costo del lavoro, relativamente alle retribuzioni complessivamente corrisposte ai dipendenti delle Agenzie Generali, ai conseguenti oneri sociali, nonché agli accantonamenti del T.F.R.;
- sul tipo e sul numero delle assunzioni distinti per livello e per sesso;
- sulle ristrutturazioni o innovazioni tecnologiche, destinate ad incidere concretamente sul livello occupazionale ovvero che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.

L'ANAGINA comunicherà inoltre alle OO.SS. le iniziative volte a favorire e promuovere corsi di istruzione e di formazione professionale.

Ferme restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, formeranno altresì oggetto di esame, in occasione di incontri da tenersi con cadenza annuale, indicativamente entro il mese di giugno, su iniziativa di una delle parti, i seguenti argomenti:

- l'andamento dell'occupazione nel settore assicurativo in relazione alle scelte di politica commerciale ed organizzativa;
- le nuove tecnologie e i loro effetti sull'organizzazione di lavoro anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali;
- l'andamento e forme nell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile anche in rapporto alle disposizioni di legge in materia di parità uomo-donna nonché ad eventuali raccomandazioni comunitarie in materia;
- le strutture di vendita diretta e indiretta e distribuzione nel sistema assicurativo.

Art. 3

INFORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE

Fermo quanto previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 per le Agenzie che occupano almeno 50 dipendenti, le Agenzie Generali che occupano più di 15 impiegati amministrativi forniranno annualmente alle rispettive RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali, nel corso di un apposito incontro, informazioni riguardo a:

- programmi relativi ad eventuali assunzioni con qualsiasi tipologia di contratto;
- prestazioni di lavoro straordinario.

Forniranno, altresì, informazioni di ordine generale sulla rete distributiva.

Le stesse Agenzie Generali, inoltre, forniranno alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali notizie preventive in ordine a rilevanti ristrutturazioni aziendali o innovazioni tecnologiche che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.

Al riguardo e su richiesta delle RSA o, in mancanza, delle Organizzazioni Sindacali territoriali, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia Generale e, comunque, prima della fase di realizzazione dei provvedimenti deliberati, si terrà un incontro finalizzato ad una possibile intesa che tenga conto delle esigenze tanto dei lavoratori interessati quanto delle Agenzie Generali.

La procedura si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro.

L'Agenzia Generale potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ridotte sui lavoratori trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma.

Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

Nota a verbale

Resta fermo quanto previsto dall'allegato 3 "Protocollo sull'occupazione" in merito alla procedura di consultazione sindacale preventiva in caso di difficoltà occupazionali.

Art. 4

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

È costituita una Commissione Nazionale paritetica per l'interpretazione del Contratto di cui fanno parte una rappresentanza dell'ANAGINA e una

Alessandro Novati

rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

Detta Commissione ha come scopo il tentativo di comporre eventuali questioni di carattere generale che dovessero sorgere in sede di applicazione del presente Contratto nonché il compito di apportare le integrazioni ed i chiarimenti che si rendessero necessari, anche in considerazione dell'eventuale evoluzione della normativa di legge.

La Commissione Paritetica Nazionale si occuperà, altresì, delle vertenze che dovessero sorgere ai sensi dell'art. 9, 6° comma.

Art. 5

ASSUNZIONE ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Per l'assunzione del personale saranno osservate le norme di legge.

L'assunzione del personale è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalla legge e dall'allegato n. 10 del presente contratto.

Nota a verbale

L'Agente Generale, in caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto un inquadramento contrattuale in Area B (1^a e 2^a Pos. Org.) o in Area C (2^a Pos. Org.), esaminerà in via preventiva le eventuali richieste del personale già in servizio e le accoglierà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e tenuto conto delle attitudini e requisiti del lavoratore interessato.

L'Agente Generale, sempre in relazione alle attitudini ed ai requisiti richiesti, esaminerà, altresì, le domande di assunzione dei figli di ex dipendenti, deceduti in servizio o pensionati, nonché le domande di assunzione del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione in forza presso l'Agenzia Generale, sempre che abbiano i predetti requisiti.

Art. 6

DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE

Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:

- certificati di nascita e cittadinanza;
- consenso di chi esercita la patria potestà in caso di assunzione di minori;
- fotocopia del codice fiscale;
- certificato dello stato di famiglia;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo le vigenti norme di legge.

Potranno, inoltre, essere richiesti i seguenti documenti:

- certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 90 giorni;

- certificato degli studi compiuti;
- certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende.

All'atto dell'assunzione l'Agente Generale comunicherà per iscritto al lavoratore interessato:

- la data di inizio del rapporto;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- l'area professionale ed il livello al quale il lavoratore viene assegnato;
- il trattamento economico;
- la sede e l'orario di lavoro;
- la facoltà di aderire al Fondo pensione, consegnando la relativa scheda di adesione unitamente alla Nota Informativa del Fondo Pensione.

Fornirà, altresì, informazioni circa le scelte disponibili in materia di Trattamento di Fine Rapporto.

Nota a verbale

All'atto dell'assunzione l'Agente Generale consegnerà al lavoratore una copia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di eventuali contratti aziendali in vigore.

Art. 7

AFFISSIONI

L'Agente Generale provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di lavoro nonché il codice di disciplina aziendale di cui al successivo art. 12.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o territoriali hanno diritto di affiggere, in uno spazio dedicato, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 8

PERIODO DI PROVA

La durata massima del periodo di prova è fissata in 60 (sessanta) giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova è corrisposta la normale retribuzione riferita al trattamento economico del livello nel quale il lavoratore viene assunto.

Durante il periodo di prova è diritto delle parti risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la risoluzione del rapporto, si applicheranno integralmente le norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.

Art. 9

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

La classificazione del personale risulta dall'art. 10.

L'inserimento nelle Aree Professionali di cui all'art. 10 è determinato in base alle mansioni svolte dal lavoratore.

La qualifica Quadri è regolamentata nell'allegato n. 1E

Salvo quanto di seguito disposto in tema di fungibilità delle mansioni, in caso di mansioni promiscue, si farà riferimento al criterio della prevalenza, da valutarsi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle mansioni stesse.

Qualora in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 e dell'allegato n. 1E, dovessero sorgere vertenze in relazione alle disposizioni stesse, dette vertenze verranno risolte in sede aziendale dall'Agente Generale con le rappresentanze sindacali.

Nel caso in cui le vertenze non dovessero trovare composizione in sede aziendale, le stesse verranno trattate tra le Parti firmatarie del presente contratto, secondo le disposizioni dell'art. 4.

Art. 10

CLASSIFICAZIONE

Ferme le declaratorie ed i profili di seguito delineati e quindi la loro corrispondenza ai rispettivi livelli retributivi, le Parti convengono di assumere il principio della fungibilità delle mansioni, in ragione del quale, devono intendersi ricomprese in un'unica Area Professionale omogenea tutte le mansioni di concetto relative alle attività generalmente svolte nell'ambito delle Agenzie Generali e proprie delle stesse nonché ogni altra attività ad esse direttamente correlata e funzionale al loro svolgimento.

Le Parti convengono, dunque, che il personale ricompreso nelle posizioni organizzative 1[^], 2[^] e 3[^] dell'Area Professionale B potrà essere adibito, in via promiscua, a tutte le mansioni rientranti nell'area professionale predetta.

Le Parti convengono, altresì, che il personale ricompreso nelle posizioni organizzative 1[^] e 2[^] dell'Area Professionale C potrà essere adibito, in via promiscua, a tutte le mansioni rientranti nell'area professionale predetta.

In caso di assegnazione a mansioni proprie di una posizione organizzativa superiore, al dipendente interessato dovrà essere corrisposto il trattamento

Ove tale assegnazione si protragga per oltre tre mesi, il dipendente avrà diritto all'attribuzione del livello superiore corrispondente alla posizione organizzativa superiore.

Il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni inferiori nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 2103 del codice civile.

In caso di affidamento a mansioni inerenti posizioni organizzative diverse, il criterio della fungibilità delle mansioni sarà operante solo fra posizioni contigue.

In armonia con tali considerazioni sarà effettuata, annualmente, con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, una comune ed attenta valutazione dell'idoneità dei percorsi formativi e, allo stesso tempo, sarà fornita alle stesse un'informazione idonea a verificare i processi e le dinamiche professionali nell'ambito delle Agenzie Generali.

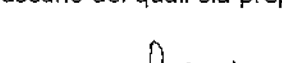
Il personale viene inquadrato come segue:

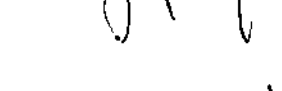
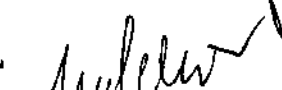
Posizione organizzativa 1^ - 6° livello retributivo

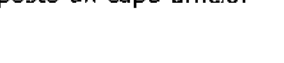
Appartengono a quest'area professionale quei lavoratori ai quali l'Agente Generale, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, delega compiti che comportano autonome decisioni e responsabilità in merito alla pianificazione, gestione e controllo del personale e delle risorse dell'Agenzia Generale e/o sovrintendono all'attività di due o più uffici a ciascuno dei quali sia preposto un capo ufficio.

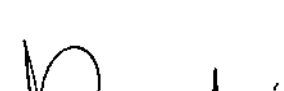















Il personale così come definito dalla declaratoria della presente area professionale e quello munito di procura generale, con pieni poteri per tutti gli affari che concernono l'attività propria dell'Agente Generale, assumerà la qualifica di Funzionario.

AREA PROFESSIONALE B

Appartengono a quest'area professionale i lavoratori che svolgono mansioni che possono richiedere significative competenze tecnico professionali.

I processi operativi e decisionali si svolgono nell'ambito di un'autonomia delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori.

I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate.

In particolare, per dare efficacia al criterio della multifunzionalità e della ricomposizione delle mansioni, anche per i rinnovati processi informatici, i profili professionali inclusi nell'area - ad eccezione del 4° e 5° livello dell'Area Professionale B - esplicano, di norma, i seguenti compiti:

- accolgono la clientela, effettuano l'analisi e diagnosi della loro situazione assicurativa, assicurando informazioni e proponendo, sulla base dei verificati bisogni assicurativi, i prodotti più congrui del ramo vita e/o del ramo danni;
- emettono polizze ed appendici, espletandone la relativa corrispondenza e provvedendo, quando richiesto, all'incasso delle stesse;
- forniscono assistenza e consulenza ai canali di vendita ed clientela relativamente alle operazioni di liquidazione, prestito, riscatti, apertura sinistri, operazioni di portafoglio vita e danni, cambiamenti nelle modalità di pagamento ecc. e sui servizi dell'Agenzia Generale.

Nei livelli retributivi più alti rientranti in quest'area professionale sono inseriti lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo ed i relativi risultati.

In taluni casi, pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse umane.

Nell'ambito della presente area professionale sono previste tre posizioni organizzative.

Posizione organizzativa 3^a - 5° livello retributivo

Declaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:

Lavoratori che siano preposti, in via continuativa, quali responsabili del coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'area professionale B

e/o

lavoratori/trici che, in autonomia ed in via continuativa, svolgono compiti per i quali è richiesta una elevata competenza tecnico/commerciale ed una capacità d'uso intensivo degli strumenti informatici e/o sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.

Profili:

a. Capi Ufficio o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della descrizione della posizione organizzativa.

b. Specialisti di marketing. Elaborano i piani commerciali tramite analisi di mercato effettivo e potenziale e sulla concorrenza e ne curano l'attuazione. Sistematizzano piani di intervento, iniziative commerciali e piani incentivanti utili a sviluppare le vendite e ne curano l'attuazione.

c. Specialisti di formazione. Elaborano progetti di formazione, analizzando i bisogni del personale amministrativo, direttamente o appoggiandosi a soggetti specializzati. Organizzano, tramite docenti interni o esterni, interventi formativi con l'uso di appropriate tecniche didattiche e verificano i risultati ottenuti.

d. Specialisti di bilancio e amministrazione. Con approfondita conoscenza delle normative fiscali elaborano il bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia gestendone le problematiche, ivi compresi gli adempimenti fiscali. Collaborano direttamente con i consulenti fiscali e/o, con approfondita conoscenza delle normative di contabilità e di quelle bancarie, amministrano i flussi finanziari dell'intera Agenzia Generale. Decidono la destinazione delle risorse finanziarie sulle varie voci di spesa e/ o di ricavo.

Posizione organizzativa 2^a - 4^o livello retributivo

Declaratoria – appartengono a questa posizione organizzativa:

- lavoratori che siano preposti, in via continuativa, quali responsabili di attività di coordinamento e controllo di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nella posizione organizzativa 1^a o che siano preposti a coadiuvare in via permanente il Capo Ufficio nei suoi compiti

e/o

- lavoratori che, autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito una specifica competenza e una capacità d'uso regolare di strumenti informatici, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico, specialistico e/o forniscono assistenza e consulenza per problemi complessi.

Profili:

a. Vice Capi Ufficio di unità comunque denominate, identificati dalla prima parte della descrizione della posizione organizzativa;

b. Coordinatori di unità commerciali periferiche. Hanno la responsabilità dell'attività amministrativa e/o commerciale di un'unità commerciale periferica. I compiti affidati, oltre alle conoscenze e competenze indicate in declaratoria, presuppongono la conoscenza teorico/pratica delle procedure amministrativo/contabili, della modulistica e degli stampati.

c. Operatori di front office assuntori di prodotti speciali. Sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente, elaborano progetti di polizza di particolare complessità relativi a bisogni specifici, non standardizzabili, che comportano una competenza esclusiva, un'approfondita conoscenza del cliente, dei prodotti (sul piano tecnico, legislativo) attinenti il ramo vita e/o il ramo danni, che richiedono altresì capacità di relazione, d'integrazione e negoziazione con i tecnici preposti dalla Direzione Generale. Predispongono inoltre la documentazione necessaria in caso di partecipazione a gare.

d. Analisti, analisti-programmatori. Sviluppano e gestiscono progetti di automazione. Intervistano gli utenti, disegnano gli archivi, definiscono i flussi ed i programmi necessari. Verificano l'impatto sul sistema delle procedure realizzate. Assicurano la manutenzione di quelli esistenti. Forniscono inoltre la necessaria assistenza e formazione agli utenti.

Posizione organizzativa 1^a - 3^o livello retributivo

Declaratoria – Appartengono a questa posizione organizzativa:

lavoratori che svolgono, in via continuativa, attività impiegatizie di concetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale.

AREA PROFESSIONALE C

Appartengono a quest'area professionale lavoratori che, sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite, svolgono, in via continuativa, attività impiegatizie d'ordine, che implicano una semplice diligenza di esecuzione e lavoratori che svolgono attività manuali e/o ausiliarie al funzionamento degli uffici, per abilitarsi alle quali occorrono semplici conoscenze professionali e/o che svolgono attività manuali semplici.

Posizione organizzativa 2^a - 2^o livello retributivo

Profili - A titolo esemplificativo, fra le attività riconducibili al presente livello retributivo, oltre a quelle impiegatizie d'ordine, rientrano gli archivisti, i centralinisti, gli addetti all'economato ed alla posta.

Posizione organizzativa 1^a - 1^o livello retributivo

Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questo livello retributivo gli autisti, i commessi, i fattorini ed il personale di fatica.

Quadro sinottico dell'inquadramento

Livello Retributivo	Nuova Area Professionale	Posizione Organiz.va	Nuove Qualifiche e gradi
6°	Area A	1a	a. Funzionari
5°	Area B I m p i e g a t i d i c o n c e t t o	3°	a. Capi Ufficio b. Specialisti di marketing c. Specialisti di formazione d. Specialisti in amministrazione e bilancio
4°		2°	a. Vice Capi Ufficio b. Coordinatore di unità commerciali periferiche c. Operatori di front office, assuntori di prodotti speciali d. Analisti, analisti-programmatori
3°		1a	
2°	Area C	2a	a. Addetti all'archivio b. Centralinisti c. Addetti all'economato d. Addetti alla posta
1°		1°	a. Autisti b. Commessi / fattorini c. Personale di fatica

Art. 11

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il personale ha il dovere di rispettare e di dare all'Agenzia una collaborazione attiva, secondo le direttive dei suoi organi responsabili. Gli è fatto l'obbligo in particolare di conservare il segreto d'ufficio, di rispettare l'orario di lavoro e di non svolgere attività in concorrenza con gli interessi dell'Agenzia Generale.

Art. 12

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono:

- a) il rimprovero verbale;
- b) la censura per iscritto;
- c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 7 con comunicazione scritta all'interessato della motivazione;
- d) il licenziamento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati senza previa contestazione scritta.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra diventeranno esecutivi all'esito delle giustificazioni del lavoratore e, comunque, non prima che siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dell'addebito.

I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo, intendendosi sanati dopo un periodo di un anno.

I provvedimenti disciplinari di cui ai punti c) e d) verranno applicati in relazione alla gravità o recidività della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati nel presente articolo.

Sono fatte salve le norme previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 20/5/70 (Statuto dei lavoratori).

Art. 13

NORME IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE

Il lavoratore sottoposto a procedimento per reato non colposo, deve darne immediata notizia all'Agenzia Generale.

Il lavoratore che, a seguito di procedimento penale, subisca limitazioni di libertà personale, è sospeso dal servizio e per esso resta altresì sospesa, a decorrere dal 31° giorno successivo, la corresponsione della retribuzione fino a che tale limitazione permanga.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left margin, a signature above the page number, and several signatures and initials at the bottom, including one that appears to read 'Alfredo Nardone'.]

Qualora non vi sia limitazione della libertà personale o la limitazione venga a cessare, l'Agenzia Generale determina se il lavoratore debba o meno essere sospeso dal servizio, pur continuando ad essergli corrisposta la retribuzione.

Il periodo di sospensione sarà comunque computabile a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità.

Le disposizioni che precedono non modificano in nessun modo la facoltà dell'Agenzia Generale di procedere, ove del caso, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori addetti all'attività di intermediazione assicurativa il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dal d.lgs. n. 209/2005 (e successive modifiche e/o integrazioni), tramite condanna irrevocabile o sentenza irrevocabile della pena, rappresenta giusta causa di risoluzione del rapporto.

Art. 14 **ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali.

Per il personale inquadrato al 1° livello l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali.

Le ore di lavoro di norma saranno distribuite su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì o su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato.

La prestazione lavorativa avrà inizio di norma alle ore 8.30.

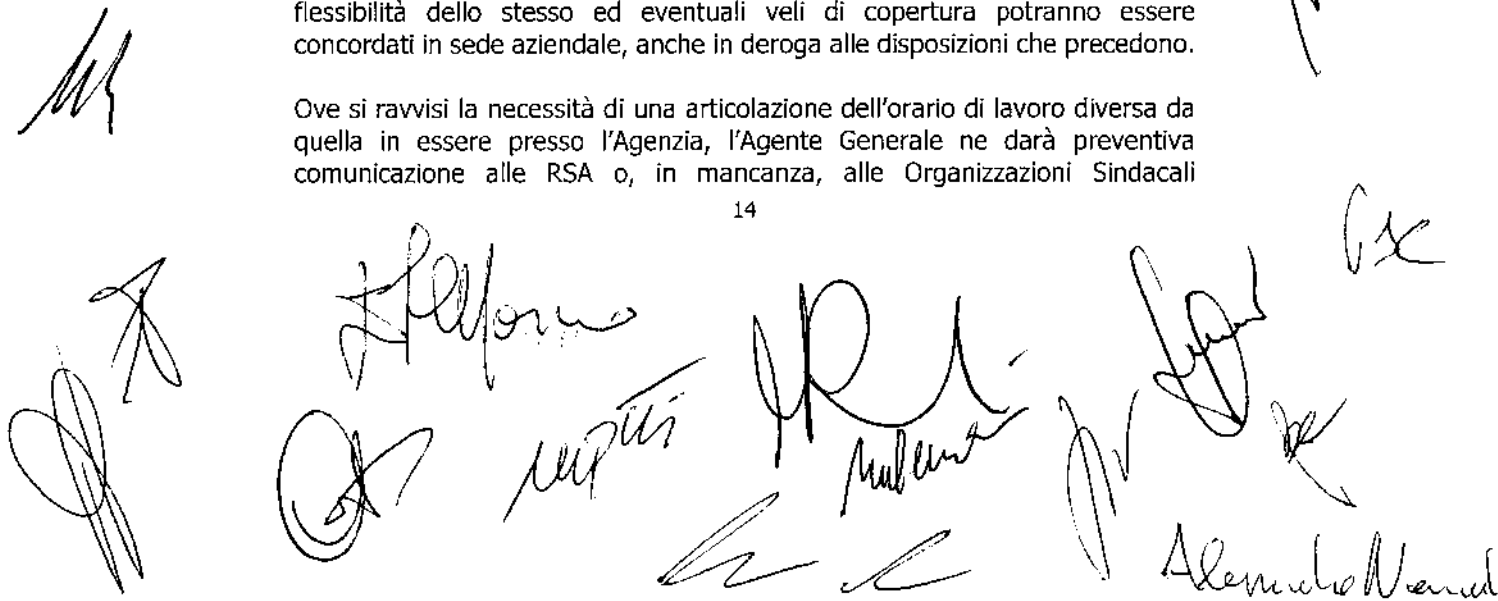
Nel periodo 21 giugno – 21 settembre potrà essere attuato un orario continuato.

Sono ammessi, previa consultazione con le RSA o, in mancanza, con le Organizzazioni Sindacali territoriali, regimi multiperiodali dell'orario di lavoro nei limiti di 10 settimane nell'anno di calendario. I termini per i recuperi vengono fissati nell'arco di tre mesi.

I lavoratori addetti in modo prevalente e continuo ai centri elettronici in qualità di consollisti o digitatori e/o terminalisti e che prestino la loro opera nei centri stessi per l'intera giornata hanno diritto di usufruire di una pausa di riposo di almeno 15 minuti ogni due ore.

La distribuzione dell'orario di lavoro, anche per gruppi di lavoratori, la flessibilità dello stesso ed eventuali veli di copertura potranno essere concordati in sede aziendale, anche in deroga alle disposizioni che precedono.

Ove si ravvisi la necessità di una articolazione dell'orario di lavoro diversa da quella in essere presso l'Agenzia, l'Agente Generale ne darà preventiva comunicazione alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures, some of which appear to be names like 'Maurizio' and 'Alessandro'. On the right, there are more initials and a signature that looks like 'Alessandro Neri'.

territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla comunicazione, potranno richiedere un incontro con la direzione aziendale, da tenersi entro 7 giorni dalla richiesta. L'incontro sarà finalizzato all'esame congiunto delle ragioni poste a base delle preannunciate modificazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro e delle eventuali problematiche ad esse correlate e/o conseguenti e quindi a definire i termini del nuovo orario di lavoro.

Ove manchi l'accordo fra le parti, l'Agente Generale promuoverà un incontro fra le parti per il tramite dell'ANAGINA a fini conciliativi, con l'assistenza delle strutture nazionali delle rispettive Associazioni Sindacali.

A tal fine l'ANAGINA, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, provvederà ad effettuare la convocazione delle parti per l'esperimento della procedura conciliativa, che dovrà in ogni caso concludersi nel termine massimo di 30 giorni dalla data della convocazione.

Art. 15 **LAVORO STRAORDINARIO**

Il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario fissato è considerato lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato e svolto nella sede agenziale, salvo eccezioni consentite per iscritto volta per volta dall'Agente Generale. Il lavoro straordinario non può superare complessivamente le 130 ore annue.

Le prestazioni per lavoro straordinario - nei limiti e nei casi consentiti dalla legge - effettuato in aumento dell'orario normale saranno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo la retribuzione mensile relativa al mese di effettuazione del lavoro straordinario per i seguenti divisori fissi:

- a) personale impiegatizio: 140;
- b) personale subalterno: 153.

La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti percentuali:

- 25% per lavoro straordinario diurno feriale;
- 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo, semifestivo, notturno (per notturno si intende il lavoro effettuato dopo le ore 21 fino alle ore 6) ed in giornata non lavorativa.

Il lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata dedicata al riposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato non oltre i primi cinque giorni del mese successivo.

Il lavoro straordinario deve essere annotato su apposito registro con la firma del lavoratore.

I Capi Ufficio e i Vice Capo Ufficio hanno diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario, secondo gli stessi criteri e le stesse condizioni di cui al presente articolo. Per essi il lavoro straordinario deve essere autorizzato preventivamente e per iscritto dall'Agente Generale o da chi ne fa le veci.

Art. 16 **FESTIVITÀ**

Sono da considerare giorni festivi, oltre le Domeniche, i seguenti:

- Capodanno (1° gennaio)
- Epifania (6 gennaio)
- Anniversario della liberazione (25 aprile)
- Lunedì dopo Pasqua
- Festa del Lavoro (1° maggio)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Assunzione della B.V. Maria (15 agosto) e giorno successivo (16 agosto)
- Ognissanti (1° novembre)
- Immacolata Concezione della B.V. (8 dicembre)
- Natività di N. Signore (25 dicembre)
- S. Stefano (26 dicembre)
- Santo Patrono della città



Sono considerati semifestivi i seguenti:

- Vigilia dell'Assunzione (14 agosto)
- Commemorazione dei defunti (2 novembre)
- Vigilia della Natività di N. Signore (24 dicembre)
- Ultimo giorno dell'anno (31 dicembre)
- Venerdì Santo

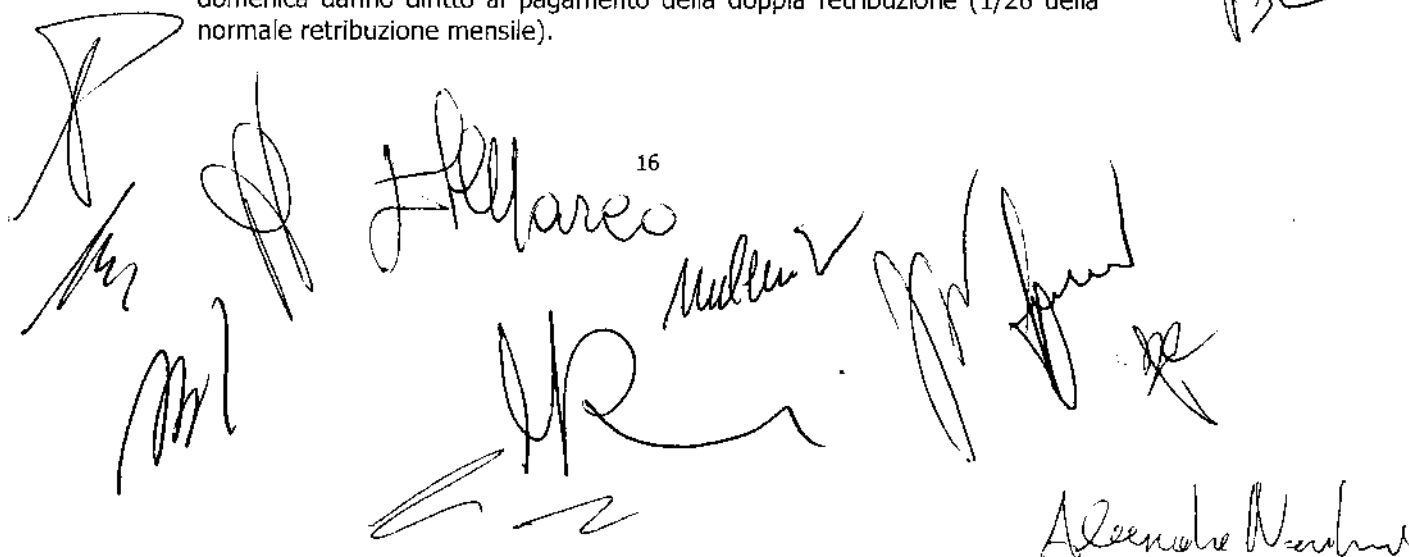
Nelle giornate semifestive il lavoro normale sarà limitato al solo turno antimeridiano e, quindi, non potrà avere termine oltre le ore 12 per gli impiegati e le ore 13 per i commessi. I lavoratori con part time orizzontale avranno un orario di lavoro ridotto proporzionalmente rispetto all'orario contrattuale.



Le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) se coincidenti con la domenica danno diritto al pagamento della doppia retribuzione (1/26 della normale retribuzione mensile).



16



Alessandro Nardone

Art. 17
RETRIBUZIONE

Il personale è retribuito a norma di quanto previsto nell'allegato 1.

Le tabelle di cui all'allegato 1A stabiliscono la retribuzione annua, che è da corrispondersi in 14 quote di uguale importo. Di tali quote, dodici vanno corrisposte per ciascuno dei mesi di calendario e non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mentre le due rimanenti vanno corrisposte una nel mese di giugno e l'altra entro il 15 dicembre (gratifica natalizia o tredicesima mensilità). Tali due quote si intendono riferite all'anno di calendario.

Art. 18
ANZIANITÀ ED AVANZAMENTI - SCATTI DI ANZIANITÀ

Le classi di anzianità sono quindici dalla 0A alla 13 come da tabella di cui all'allegato 1A.

All'atto dell'assunzione il personale verrà inserito nella classe 0A per il primo biennio, nella classe 0B per il secondo biennio, nella classe prima per il terzo biennio e così di biennio in biennio sino alla tredicesima classe, salvo patto più favorevole.

Gli avanzamenti di cui al presente articolo decorrono dal 1° del mese di assunzione se la stessa è intervenuta nella prima quindicina, altrimenti dal 1° del mese successivo.

Art. 19
ANZIANITÀ CONVENZIONALI

Al personale di cittadinanza italiana saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:

- a) un anno ai decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare o promossi per merito di guerra;
- b) un anno ai mutilati ed invalidi di guerra, ai mutilati o invalidi civili di guerra, ai mutilati o invalidi civili del lavoro, invalidi civili e per servizio;
- c) l'intero periodo di servizio prestato quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazione in campagne di guerra riconosciute dallo Stato;
- d) l'intero periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre prestavano servizio in reparti mobilitati in zona di operazioni.

Le anzianità di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono cumulabili e vengono riconosciute anche al personale già in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente Contratto.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'Stefano'. To the right of 'Stefano' is a signature that looks like 'Muller'. Further right, there is a signature that appears to be 'P. J. ...'. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'G. Se'. At the very bottom right, there is a signature that appears to be 'Gennaro Nardini'.

Al personale che abbia diritto ad anzianità convenzionale per un periodo inferiore a 6 mesi sarà riconosciuto un semestre intero di anzianità.

Qualora l'interessato consegua il titolo o ne ottenga il riconoscimento durante il periodo di lavoro, il beneficio decorrerà dal momento della notifica al datore di lavoro.

Agli effetti del riconoscimento dell'anzianità convenzionale, il periodo di prigionia si considera cessato alla data del rimpatrio.

Art. 20 **PASSAGGI DI LIVELLO**

In caso di passaggio ad un livello retributivo superiore o di promozione che comporti tale passaggio, il lavoratore viene inserito nella medesima classe tabellare del livello di provenienza.

Il passaggio ad un livello retributivo diverso da quello immediatamente superiore avverrà previo passaggio alla tabella del livello retributivo immediatamente superiore con le modalità di cui al primo comma e con successivo inserimento nella classe della tabella del livello retributivo di destinazione il cui stipendio risulti immediatamente superiore.

Unicamente agli effetti della decorrenza dello scatto di anzianità nel nuovo livello tabellare immediatamente successivo, al lavoratore sarà riconosciuta l'anzianità di scatto già maturata nella classe del livello retributivo di provenienza.

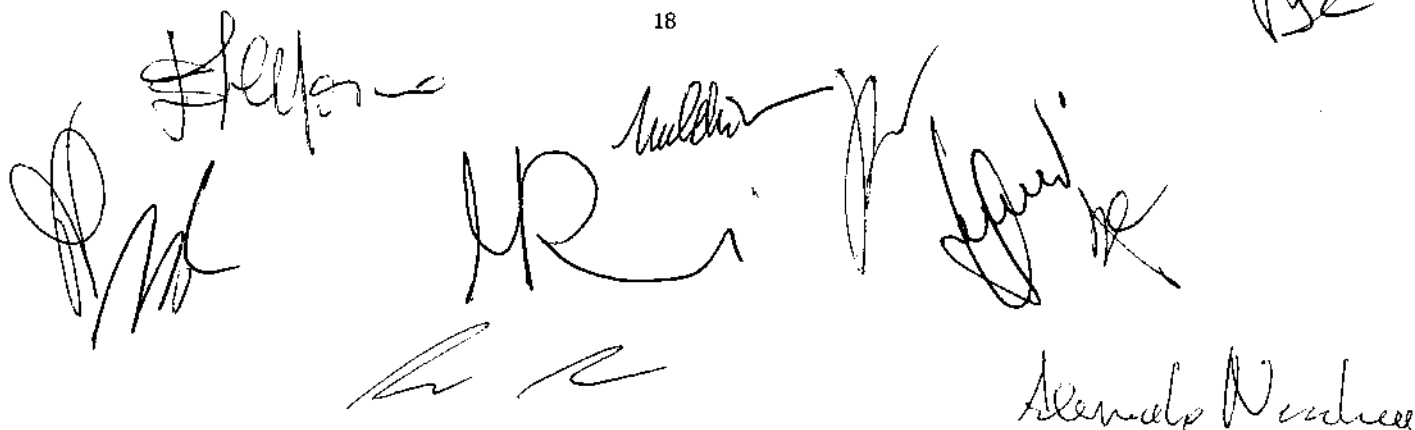
I lavoratori inquadrati nell'Area professionale C, dopo 14 anni di permanenza nel medesimo livello retributivo, hanno diritto ad uno scatto di anzianità.

Art. 21

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di fungibilità delle mansioni del personale di cui all'art 10, l'Agente Generale, nell'affidare mansioni di maggiore responsabilità o per il conferimento in via definitiva delle nomine a Posizioni Organizzative superiori, esaminerà l'opportunità di favorire il personale in servizio.

L'Agente Generale può assegnare ad una Posizione Organizzativa superiore a quella a cui ciascuno appartiene di diritto, quelli fra gli appartenenti al personale che riconosca meritevoli in considerazione delle particolari attitudini, della diligenza ed assiduità, nonché delle capacità di cui essi abbiano dato effettiva prova anche, eventualmente, nella sostituzione di impiegati inquadrati in Posizioni superiori.

I passaggi di livello saranno comunicati mediante ordine di servizio affisso nei locali dell'Agenzia Generale.



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures, including one that appears to be 'MR'. On the right, there is a signature that looks like 'G. Se'. At the bottom right, there is a signature that reads 'Alessandro Nardone'.

Art. 22

PREMIO DI ANZIANITÀ

Al lavoratore che abbia prestato 20 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia Generale, sarà corrisposto un premio di anzianità pari a 1/12 della retribuzione annua come determinata dall'art. 17.

Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di 2/12 della retribuzione come sopra indicata al lavoratore che abbia prestato 30 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia Generale.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore che avvenga dopo il 16° anno compiuto di ininterrotto servizio come sopra detto, sarà corrisposto agli aventi diritto, secondo le norme di cui all'art. 2112 del Codice Civile, un premio di anzianità nella misura di:

- al 16° anno compiuto: 40% di quello spettante al 20° anno di servizio
- al 17° anno compiuto: 55% di quello spettante al 20° anno di servizio
- al 18° anno compiuto: 70% di quello spettante al 20° anno di servizio
- al 19° anno compiuto: 85% di quello spettante al 20° anno di servizio

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga dopo il compimento del 60° anno di età (uomini) o del 55° (donne) per morte o per malattia o per dimissioni dopo il 21° anno compiuto di servizio come sopra detto, il premio sarà corrisposto nella misura del:

- al 21° anno compiuto: 10% di quello spettante al 30° anno di servizio
- al 22° anno compiuto: 20% di quello spettante al 30° anno di servizio
- al 23° anno compiuto: 30% di quello spettante al 30° anno di servizio
- al 24° anno compiuto: 40% di quello spettante al 30° anno di servizio
- al 25° anno compiuto: 50% di quello spettante al 30° anno di servizio
- al 26° anno compiuto: 60% di quello spettante al 30° anno di servizio
- al 27° anno compiuto: 70% di quello spettante al 30° anno di servizio
- al 28° anno compiuto: 80% di quello spettante al 30° anno di servizio
- al 29° anno compiuto: 90% di quello spettante al 30° anno di servizio

Art. 23

FERIE

Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno, ad un periodo di riposo - con decorrenza della retribuzione - di:

- a) giorni 24 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;
- b) giorni 30 lavorativi dal 6° anno in poi.

Non sono computabili come giorni di ferie le Domeniche e le giornate festive infrasettimanali.

Per le Agenzie Generali, nelle quali si è adottato l'orario di lavoro su cinque giorni alla settimana, il suddetto periodo sarà il seguente:

- a) giorni 20 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;
- b) giorni 25 lavorativi dal 6° anno iniziato in poi.

Non sono computabili come giorni di ferie le Domeniche, i Sabati e le giornate festive infrasettimanali.

Il riposo annuale, stabilito normalmente nel periodo dal 7 gennaio al 15 dicembre, sarà di regola continuativo.

Nel fissare l'epoca di godimento delle ferie sarà tenuto conto, da parte dell'Agente Generale, delle richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.

L'Agente Generale, nello stabilire il turno principale delle ferie, terrà presente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata al personale con maggiore anzianità e tenuto conto delle condizioni di salute dei familiari del lavoratore.

L'Agente Generale, qualora il lavoratore non indichi entro il 31 maggio di ciascun anno il periodo preferito per le ferie, comunicherà a mezzo lettera raccomandata all'interessato la data di inizio delle medesime; da quella data il lavoratore sarà considerato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi, in alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie.

L'Agente Generale, in concomitanza del Ferragosto, può disporre la chiusura degli uffici per un periodo continuativo non superiore a 8 giorni informandone i lavoratori indicativamente entro il 31/5.

L'Agente Generale soltanto per particolari esigenze di servizio può frazionare il periodo delle ferie, fatto salvo un periodo di almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore.

L'anzianità di servizio si intende riferita al 1° gennaio dell'anno di assunzione se questa è avvenuta nel primo semestre o dal 1° gennaio dell'anno successivo se questa è avvenuta nel secondo semestre.

Durante l'anno di assunzione e durante l'anno della risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono, rispettivamente, i mesi dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso anno e quanti sono i mesi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del rapporto. Le frazioni non inferiori a 15 giorni saranno computate per mesi interi.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there are several sets of initials and signatures, including what appears to be 'HR' and 'M. R.'. On the right, there is a large circular stamp or signature, and below it, the name 'Antonio Nardone' is written in cursive.

Nei casi di assenza dal servizio che non dipendono da malattia, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore denunci immediatamente alla Agenzia Generale l'infermità, segnalando gli estremi necessari perché l'Agente Generale, secondo le modalità previste dall'art. 29, possa richiedere gli accertamenti di legge.

L'Agente può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermi il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva ed il diritto di rimborso delle spese o delle perdite da tale fatto conseguite.

Il godimento delle ferie deve avvenire:

- a) per almeno due settimane (10 giorni lavorativi) nel corso dell'anno di maturazione;
- b) per un periodo di ulteriori 2 settimane (10 giorni lavorativi) nei 18 mesi successivi alla scadenza dell'anno di maturazione;
- c) il restante periodo potrà essere fruito anche oltre il termine di cui sopra ovvero potrà essere sostituito dalla relativa indennità.

L'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata sulla base della retribuzione del mese in cui viene effettuato il pagamento.

Al lavoratore che non abbia potuto anche per malattia, infortunio o gravidanza usufruire delle ferie spettanti, l'Agente Generale corrisponderà l'indennità sostitutiva delle ferie non godute calcolata in base alla normale retribuzione esclusi gli assegni familiari di legge.

Art. 24 **PERMESSI E CONGEDI**

Fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di permessi e congedi, l'Agente, su domanda degli interessati, può accordare permessi di assenze e congedi per giustificati motivi privati.

Tali permessi non possono essere compensati con il periodo di ferie annuale.

Durante l'assenza per permessi o congedi, la retribuzione decorre normalmente.

Il lavoratore, previo preavviso di un giorno, ha comunque diritto a richiesta a permessi retribuiti per la durata massima di cinque ore l'anno.

In caso di morte dei genitori, del coniuge, del convivente, dei figli e dei parenti entro il secondo grado sarà concesso al lavoratore un permesso non inferiore a 3 giorni lavorativi senza privazione dello stipendio.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale congedo i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Il lavoratore, previo preavviso di un giorno, ha inoltre diritto ad usufruire a permessi retribuiti, per motivi sanitari, per la durata massima di **cinque ore lavorative**, da fruire nell'anno solare.

Nello specifico, tali permessi saranno riconosciuti al lavoratore nelle seguenti ipotesi:

1. le visite siano state prescritte dal medico curante perché collegate ad uno stato morboso o ad un infortunio in atto, o perché prescritte nel ragionevole timore dell'insorgenza dello/gli stesso/i;
2. non sia oggettivamente possibile ed economicamente conveniente effettuarle al di fuori dell'orario di lavoro;
3. le visite siano documentate con l'esibizione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

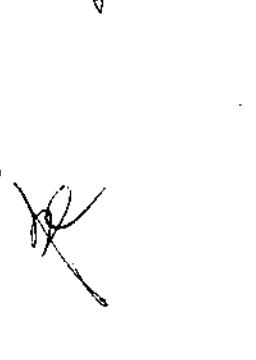
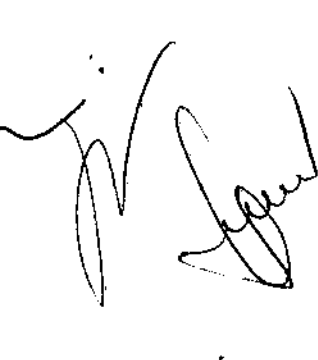
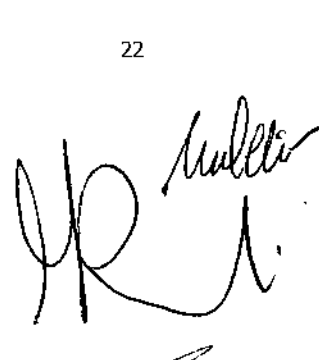
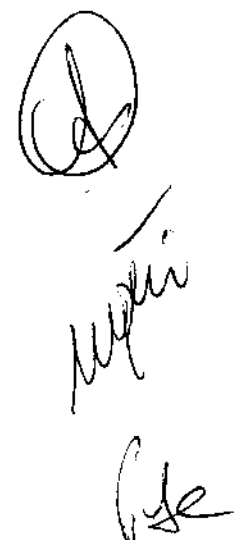
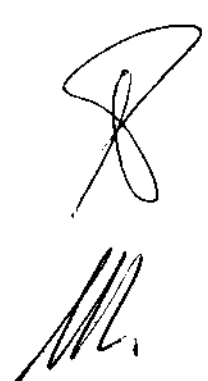
Art. 25 **VOLONTARIATO**

In applicazione della legge quadro n. 266/1991, al fine dell'espletamento di attività di volontariato, vengono riconosciute ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri generali delle regioni e delle province autonome, forme di flessibilità di orario di lavoro da concordarsi a livello aziendale, compatibilmente con la organizzazione aziendale.

Art. 26 **ASPETTATIVA**

Quando ricorrono comprovate necessità familiari o seri motivi di indole privata che richiedano una assenza superiore ad un mese, il lavoratore che abbia almeno due anni di anzianità di servizio ha diritto ad una aspettativa della durata massima di sei mesi. Decorso sei mesi l'Agente Generale, in via eccezionale, potrà prorogare la aspettativa di un ulteriore periodo comunque non superiore ai sei mesi.

Il lavoratore che sia in servizio effettivo da 4 o più anni, previa richiesta scritta da inoltrare all'Agente Generale di norma con 15 giorni di preavviso, ha diritto ad una aspettativa rinnovabile dopo 5 anni, decorrenti dal giorno di inizio del primo periodo di aspettativa eventualmente fruito in precedenza, per un periodo non inferiore ad 1 mese e fino ad un massimo di 2 mesi. Tale aspettativa potrà essere frazionata in non più di due periodi.



Alexandro Nardone

La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà comunque superare un anno in un triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia chiamato ad assolvere cariche pubbliche.

Nelle Agenzie Generali che occupano non più di 15 impiegati l'aspettativa può essere usufruita da un solo lavoratore per volta; nelle Agenzie Generali che occupano più di 15 impiegati l'aspettativa stessa può essere usufruita contemporaneamente da non più di due lavoratori per volta.

Il lavoratore che non riprenda servizio alla scadenza della aspettativa è considerato da tale data dimissionario ad ogni effetto, salvo il caso comprovato di forza maggiore.

Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell'anzianità ad alcun effetto.

Art. 27

MALATTIA E/O INFORTUNIO

Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 300 giorni nell'arco di 18 mesi ovvero di 420 giorni in caso di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l'Agenzia potrà considerare altre gravissime patologie.

E' fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.

Sono escluse dal computo di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 10 giorni continuativi e sino ad un massimo di 90 giorni complessivi.

A richiesta del lavoratore sarà concessa un'aspettativa, non retribuita e non computabile a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, fino ad un massimo di 6 mesi.

In caso di ripresa del lavoro il periodo di aspettativa fruito verrà considerato ai fini del computo del comparto secondo il sistema di cui al presente articolo (300 giorni nell'arco dei 18 mesi o 420, precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato) nella misura di un terzo, come assenza per malattia.

Superati i termini di cui sopra il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con corresponsione di una indennità sostitutiva di preavviso.

Durante il periodo di comparto, al lavoratore sarà garantito il seguente trattamento economico:

Q
mu
te

ml *MR* *Super* *Indenn* *Stella*
re
Aleandro Neri

- nel caso di ininterrotta assenza per malattia riferibile ad un unico evento morboso, il 100% della retribuzione per i primi 7 mesi ed il 50% per il restante periodo, fino al compimento del comparto;
- nel caso di più periodi di malattia, il 100% della retribuzione per i primi 150 giorni calcolati per sommatoria nell'arco dell'anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) ed il 50% per il restante periodo nello stesso anno;
- nel caso di malattia riferibile a patologie di natura oncologica o di similare gravità, il 100% della retribuzione per i primi 270 giorni calcolati per sommatoria nell'arco dell'anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) ed il 50% per il restante periodo nello stesso anno.

Note a verbale

A) I trattamenti economici previsti dagli artt. 27 e 32 non sono cumulabili con quelli corrisposti dall'INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di assenza del lavoratore dovuta a malattia o infortunio e le corresponsioni dell'Agenzia Generale costituiranno una integrazione di quella stabilita dalla legge, fino alla concorrenza del trattamento retributivo spettante.

B) Le Parti si danno atto che l'aspettativa di cui al presente articolo non è cumulabile con l'aspettativa di cui al precedente art. 26.

Note a verbale 2

Le Parti convengono di interpretare la predetta norma nel senso che, per quanto concerne i casi di assenza ininterrotta del dipendente per malattia oncologica o similare, il computo dei 270 giorni non va effettuato nell'arco dell'anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre).

Pertanto, nel caso di malattia riferibile a patologie di natura oncologica o di similare gravità, il dipendente avrà diritto a percepire il 100% della retribuzione per i primi 270 giorni, a prescindere dal termine dell'anno di calendario, ed il 50% per il restante periodo sino al compimento del comparto.

Art. 28

Il lavoratore che è assente per le ragioni di cui all'art. 27 deve darne immediata comunicazione all'Agente Generale.

Le assenze (anche di una sola giornata) devono essere giustificate con certificato medico secondo le previsioni di legge.

Nel caso in cui il medico sia impossibilitato ad emettere il certificato telematico, il lavoratore consegnerà, non oltre il giorno dal rientro dall'assenza, copia cartacea del certificato di malattia.

L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all'Agenzia Generale entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici.

Nel caso in cui il medico sia impossibilitato ad emettere il certificato telematico, il lavoratore consegnerà, non oltre il giorno dal rientro dall'assenza, copia cartacea del certificato di malattia.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'assenza si considera non giustificata.

Art. 29

L'Agenzia Generale ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllare il decorso nei modi e nei limiti delle norme di legge vigenti.

Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione per le visite di controllo.

Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo che il lavoratore dovrà documentare.

Nei caso che il lavoratore risulti assente al proprio domicilio ovvero rifiuti di sottoporsi alla visita di controllo, l'assenza si considera non giustificata.

Art. 30

Durante il periodo di prova, in caso di malattia il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per il primo mese e alla metà per i due mesi successivi.

Trascorsi tre mesi dall'inizio del periodo di prova, ove il lavoratore non sia in grado di riprendere servizio, l'Agenzia Generale potrà risolvere il rapporto senza preavviso.

I giorni di assenza per malattia non si computano agli effetti della durata del periodo di prova.

Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti.

Art. 31

TUTELA DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP

Ai lavoratori portatori di handicap verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e successive

integrazioni e modifiche nonché dalla legge n. 170/2010, nei termini e secondo le modalità ivi previste.

Ai lavoratori che abbiano familiari o siano affidatari di soggetti portatori di handicap o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei termini e secondo le modalità ivi previste.

In ottemperanza al quinto e sesto comma dell'art. 33 della legge 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e dei lavoratori di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.

L'accertamento dell'handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all'art. 4 legge n. 104/1992.

Art. 32 **GRAVIDANZA E PUERPERIO**

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge.

In caso di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio alla lavoratrice madre è riconosciuta per tutto il periodo di assenza obbligatoria di cui all'art. 16 del D.lgs n. 151/2001, una integrazione pari al 20% della retribuzione presa a base dall'INPS per la determinazione della indennità giornaliera a suo carico a norma dell'articolo 22 del citato Decreto.

Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo, con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge.

Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di affidamento e di adozione.

Il periodo di gravidanza e puerperio va computato a tutti gli effetti della anzianità di servizio in base alle norme di cui al D.lgs. 151/2001.

Rimangono salve le previsioni di legge applicabili.

NOTA A VERBALE

Le Parti si incontreranno per valutare ed eventualmente stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale per maternità e paternità secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 339, della Legge n. 228/2012 e n. 105/2022.

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right, along with the name Alessandro Nordin at the bottom right.]

Art. 33

TUTELA DELLA SALUTE

Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modificazioni e/o integrazioni), in tema di visite mediche - stante le disposizioni contenute negli articoli da 172 e seguenti - è prevista, a richiesta degli interessati, una specifica visita oculistica, con intervalli non inferiori a 12 mesi, per i lavoratori ivi indicati che operano, in modo significativo e continuativo, su apparecchiature elettroniche con video, fatti salvi casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente.

Le predette visite saranno a carico dell'Agenzia Generale.

Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero potranno essere esentate, per il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.

Art. 34

TOSSICODIPENDENZA

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che siano in condizione di tossicodipendenza accertata ai sensi di legge e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, viene riconosciuto ai sensi della legge 162/1990, il diritto alla conservazione del posto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a 3 anni.

Ai sensi della predetta legge, il diritto alla conservazione del posto spetta, nei medesimi termini, anche ai lavoratori familiari di tossicodipendente, qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità

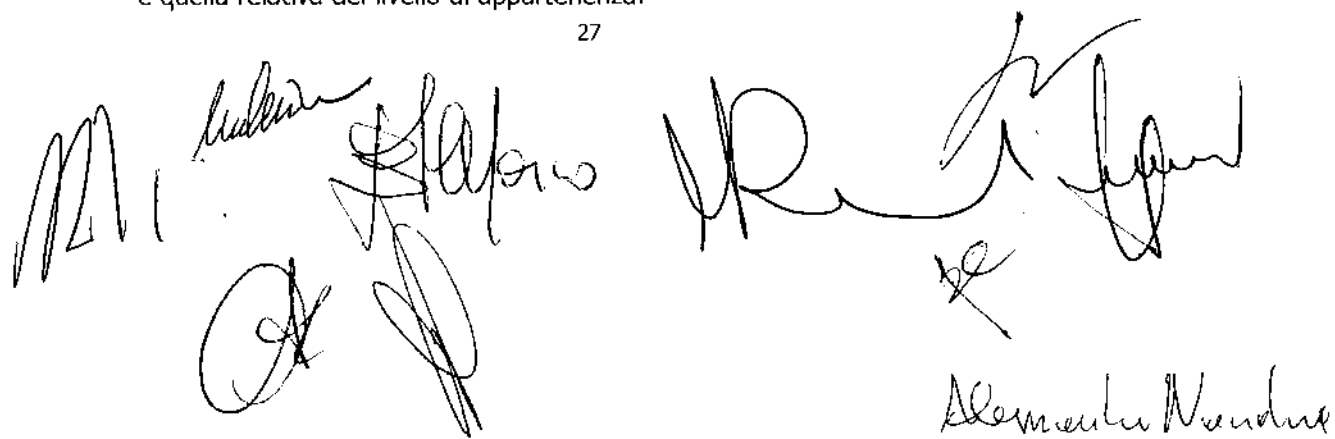
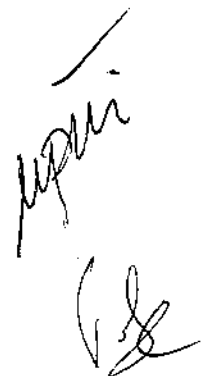
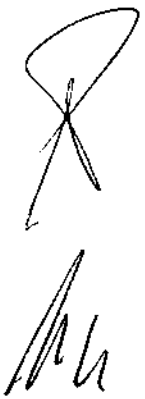
Art. 35

MISSIONI

È in facoltà dell'Agente Generale inviare il personale in missione temporanea fuori dal Comune ove ha sede l'Agenzia Generale, con un preavviso di 24 ore.

Al personale inviato in missione fuori dal Comune dove il lavoratore presta normalmente la propria attività, salvo convenzioni speciali, compete il rimborso delle spese di viaggio, con mezzi autorizzati e il rimborso del vitto e dell'alloggio ove questo si renda necessario per la natura della prestazione.

Le Parti concordano che, ove il dipendente inviato in missione sia inquadrato ad un livello inferiore al 3°, allo stesso venga riconosciuta per tutta la durata della missione una indennità pari alla differenza tra la retribuzione del 3° livello e quella relativa del livello di appartenenza.



Art. 36
TRASFERIMENTI

L'Agenzia Generale, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il cambiamento della sede di lavoro del dipendente.

Il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore che abbia compiuto i 50 anni di età e maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio.

Il trasferimento dovrà essere comunicato al dipendente con un preavviso di almeno due mesi.

Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dipendente verrà considerato in missione sino alla scadenza del suddetto termine.

Qualora la sede oggetto del trasferimento dei lavoratori dovesse essere chiusa, per gli stessi è previsto il rientro nella sede dell'Agenzia Generale.

Art. 37
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La cessazione del rapporto di lavoro ha luogo:

- a) per dimissioni;
- b) per recesso da parte dell'Agenzia Generale a norma dell'art. 2118 Codice Civile nei limiti consentiti dalla legge;
- c) per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto ai sensi del precedente articolo 27;
- d) per recesso per giusta causa a norma dell'art. 2119 Codice Civile;
- e) per recesso per giustificato motivo a norma della legge 15 luglio 1966, n. 604 e nell'ambito dell'applicazione della stessa;
- f) per morte del lavoratore;
- g) per raggiungimento dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti.

Art. 38
PREAVVISO

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai punti b), c) ed e) del precedente articolo 37 dovranno essere osservati i seguenti termini di preavviso:

- per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio:
 - a) Area professionale A e B: 1 mese e mezzo;
 - b) Area professionale C: 1 mese;
- per i lavoratori che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci:
 - a) Area professionale A e B: 2 mesi e mezzo;
 - b) Area professionale C: 1 mese e mezzo;
- per i lavoratori che hanno raggiunto i dieci anni di servizio e non i venti:
 - a) Area professionale A e B: 3 mesi;
 - b) Area professionale C: 2 mesi;
- per i lavoratori che hanno raggiunto i venti anni di servizio:
 - a) Area professionale A e B: 4 mesi;
 - b) Area professionale C: 3 mesi;

Nel caso di risoluzione del rapporto di cui al punto a) del precedente art. 37 i termini di cui sopra saranno pari ad un mese.

Il periodo di preavviso decorre secondo i termini previsti dall'art. 46.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'Agente Generale concederà al lavoratore congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione.

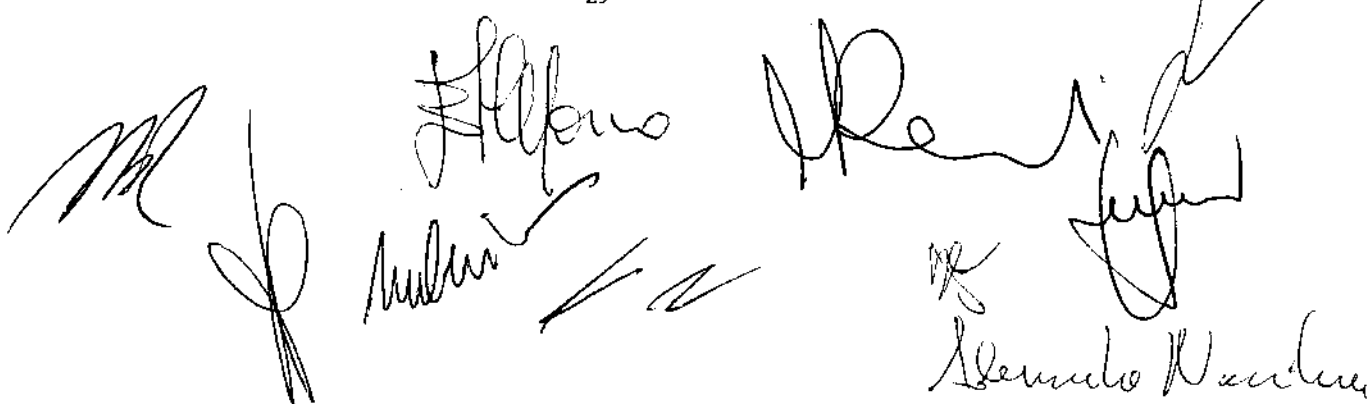
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra parte una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

E' tuttavia in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso di preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà considerato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 39
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, è in facoltà dell'Agente Generale, ai sensi dell'art. 38, 6° comma, rinunciare totalmente o



parzialmente all'osservanza del termine di preavviso con diritto per il lavoratore di percepire, oltre al trattamento di fine rapporto, la retribuzione relativa al periodo di preavviso eventualmente prestato.

Al personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o fino al compimento di un anno di età del bambino, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, un importo equivalente all'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso da parte dell'Agenzia Generale. La gravidanza o l'esistenza in vita del bambino dovranno essere documentate con opportuni certificati.

Art. 40

**CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIZIATIVA
DELL'AGENZIA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 2118 C.C.**

Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi del punto b) del precedente art. 37, compete al lavoratore, oltre al trattamento di fine rapporto, il preavviso di cui al precedente art. 38.

Art. 41

**CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MALATTIA
O CONSEGUENZA DI INFORTUNIO**

La risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del punto c) del precedente art. 37 comporta l'obbligo della corresponsione, oltre al trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 42

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA

Il diritto di recesso per giusta causa di cui al punto d) del precedente art. 37 potrà essere esercitato quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Il datore di lavoro che recede dal rapporto per giusta causa non deve al prestatore di lavoro il preavviso né la corrispondente indennità, ma solo il trattamento di fine rapporto.

Al lavoratore che recede per giusta causa spettano, invece, il trattamento di fine rapporto e un importo equivalente all'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso a norma del punto b) dell'art. 37.

L'esercizio del diritto di recesso per giusta causa lascia impregiudicate le eventuali azioni di danno spettanti a norma di legge.

30

Art. 43

**CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PER GIUSTIFICATO MOTIVO**

Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla lettera e) del precedente art. 37 sussiste nei casi previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.

In caso di licenziamento per giustificato motivo, sono dovuti il preavviso di cui al precedente art. 38 e il trattamento di fine rapporto.

Art. 44

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DI MORTE

In caso di morte del lavoratore si seguono le norme dell'art. 2122 Codice Civile.

Art. 45

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato come stabilito dalla legge 297 del 29 maggio 1982.

Di conseguenza le indennità maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell'ultima retribuzione accantonata, e subiranno un incremento, a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell'1,5% annuo a partire dal 1° giugno 1982 e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con l'esclusione della quota maturata nell'anno in corso.

Il TFR relativo alle anzianità maturate dal 29 maggio 1982 sarà calcolato a norma dell'art. 1, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuali indennità: il totale sarà diviso per 13,5.

Al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 1 della legge 29/5/1982 n. 297, l'Agente Generale, a richiesta del lavoratore con almeno otto anni di servizio presso la medesima Agenzia Generale, esaminerà la possibilità di accordare, per i casi previsti dalla summenzionata legge, una anticipazione del TFR fino ad un massimo del 70% del trattamento cui il lavoratore stesso avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Art. 46

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ED EFFETTO DEL RECESSO

Fermo restando quanto previsto dalla legge, il recesso dal rapporto deve essere comunicato, in tutti i casi, per iscritto.

Il recesso ha effetto dal momento indicato nella comunicazione ma, comunque, non prima che questa sia pervenuta alla controparte; i termini di preavviso, peraltro, non possono decorrere se non dal 1° o dal 16 del mese immediatamente successivo alla data di effetto del recesso.

Art. 47

**MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SPETTANZE
DI FINE RAPPORTO**

Le somme dovute in caso di cessazione del rapporto debbono essere versate all'interessato entro il mese successivo a quello della cessazione dal servizio.

In caso di contestazione sull'ammontare delle spettanze, l'Agenzia Generale dovrà corrispondere all'interessato la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.

Art. 48

CERTIFICATO DI PRESTATO SERVIZIO

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore, l'Agenzia Generale rilascerà all'interessato, all'atto della cessazione dal servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione, del grado e livello e della mansione, nonché, a richiesta dell'interessato, del servizio o ufficio al quale era addetto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 49

TRAPASSO DI AGENZIA

Il trapasso di Agenzia non costituisce di per sé giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro ed il personale interessato conserva i suoi diritti nei confronti di chi succede.

Art. 50

PERSONALE AVENTE INCARICHI SINDACALI

Ai lavoratori che rivestono cariche sindacali di carattere nazionale in seno alle Organizzazioni stipulanti saranno concesse le necessarie agevolazioni per lo sviluppo del loro mandato.

Analogo trattamento, compatibilmente anche alle esigenze agenziali, sarà concesso ai lavoratori che rivestono cariche sindacali a carattere regionale e provinciale.

Le predette Organizzazioni dei lavoratori dovranno debitamente notificare alla Agenzia Generale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno le nomine sindacali sopraindicate.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more abbreviated. They appear to be signatures of various individuals, possibly related to the document's approval or distribution.

I lavoratori di cui sopra non potranno essere licenziati, per la durata del loro mandato e per i sei mesi successivi, per motivi inerenti all'espletamento della carica sindacale.

Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Nelle Agenzie Generali nelle quali, ai sensi delle disposizioni della legge 25/5/70, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è consentita la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, i permessi retribuiti a favore del dirigente della rappresentanza stessa per l'espletamento dell'incarico verranno concessi, nei limiti previsti dalla legge, per un minimo complessivo di 20 ore all'anno. Nel caso che sia stata costituita una unica rappresentanza sindacale aziendale i permessi retribuiti a favore del dirigente della rappresentanza stessa per l'espletamento dell'incarico verranno concessi per un minimo complessivo di 30 ore all'anno.

In occasione delle trattative per il rinnovo contrattuale e con riferimento all'attività inerente al rinnovo stesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, i permessi retribuiti a favore del dirigente della rappresentanza sindacale aziendale, ove questa sia unica, verranno concessi, nei limiti previsti dalla legge, per un minimo complessivo di 40 ore all'anno; in caso di più rappresentanze sindacali per un minimo complessivo di 20 ore all'anno per ciascuna rappresentanza. Tali permessi si intendono comprensivi delle ore di cui al comma precedente.

Art. 51

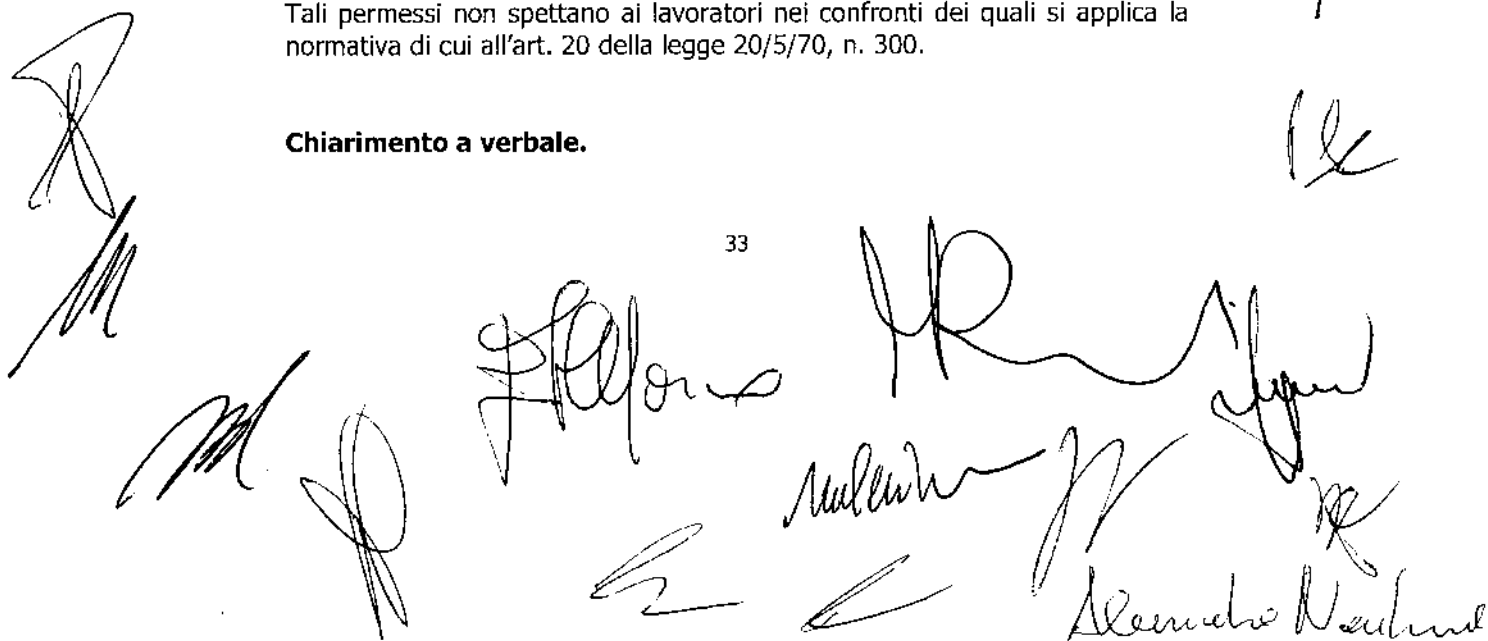
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALL'ATTIVITA' SINDACALE

Nelle Agenzie Generali che occupano fino a 15 dipendenti, l'Agente Generale, compatibilmente con le esigenze di servizio e con un preavviso di almeno tre giorni concederà a ciascun lavoratore permessi retribuiti fino ad un massimo di 5 ore all'anno per la partecipazione ad Assemblee Nazionali o territoriali da tenersi fuori dell'Agenzia Generale, indette dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente Accordo.

Allo stesso fine nell'anno del rinnovo contrattuale l'Agente Generale, compatibilmente con le esigenze di servizio e con preavviso di almeno tre giorni concederà a ciascun lavoratore permessi retribuiti per complessive 10 ore all'anno, comprensive delle ore di cui al comma precedente.

Tali permessi non spettano ai lavoratori nei confronti dei quali si applica la normativa di cui all'art. 20 della legge 20/5/70, n. 300.

Chiarimento a verbale.

The bottom of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. Below it and to the right are several other signatures, some of which are more legible, such as "Felloni" and "Alessandro Nardone". There are also many initials and smaller signatures scattered across the bottom right area.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini del presente articolo, nel computo dell'organico i lavoratori part-time verranno considerati unità a tempo pieno.

Art. 52
DIVISE

Al personale che svolge mansioni di Capo-Commesso, autista, commesso, fattorino ed hostess verranno fornite le relative divise qualora l'Agenzia Generale faccia obbligo di indossarle.

Art. 53
CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Possono essere stipulati contratti aziendali esclusivamente per le seguenti materie:

- a) distribuzione, flessibilità dell'orario di lavoro e velo di copertura del sabato nell'ambito delle norme stabilite dal vigente contratto nazionale;
- b) part-time;
- c) rimborsi spese, diarie di trasferta e determinazione del relativo trattamento economico;
- d) rimborso spese chilometrico per gli esattori e per il personale viaggiante;
- e) agevolazioni per lavoratori studenti;
- f) modalità di attuazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- g) utilizzo in via collettiva delle festività soppresse come permessi straordinari retribuiti;
- h) premio incrementi produttivi secondo quanto stabilito dall'allegato 1F di cui al presente contratto;
- i) coperture assicurative;
- j) prestiti al personale;
- k) convenzioni con enti.

Le materie di cui sopra, saranno trattate in sede aziendale e, su richiesta scritta di una delle parti, con l'assistenza dell'ANAGINA e delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 54

PERSONALE TRASFERITO ALLA PRODUZIONE

Il personale amministrativo che venga trasferito alla organizzazione produttiva o alla produzione ed il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto al momento del trasferimento, ha il trattamento normativo stabilito per il personale amministrativo integrato dalle norme specifiche per il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione in quanto applicabili.

Per detto personale le competenze annue globali fisse e variabili, escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, non potranno essere inferiori a quelle che esso conseguirebbe nel livello di appartenenza per effetto degli scatti tabellari e delle variazioni contrattualmente stabilite.

A detto personale sarà, alla fine di ogni esercizio, comunicato il complesso delle competenze ad esso corrisposte durante l'anno e sarà precisato l'ammontare della parte fissa della retribuzione precisata come sopra.

Art. 55

CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI

Il presente Contratto forma un complesso giuridico-normativo inscindibile e dalla data della sua entrata in vigore sostituisce contratti ed accordi precedenti. Per le condizioni di miglior favore si fa riferimento all'art. 2077 del Codice Civile.

Art. 56

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

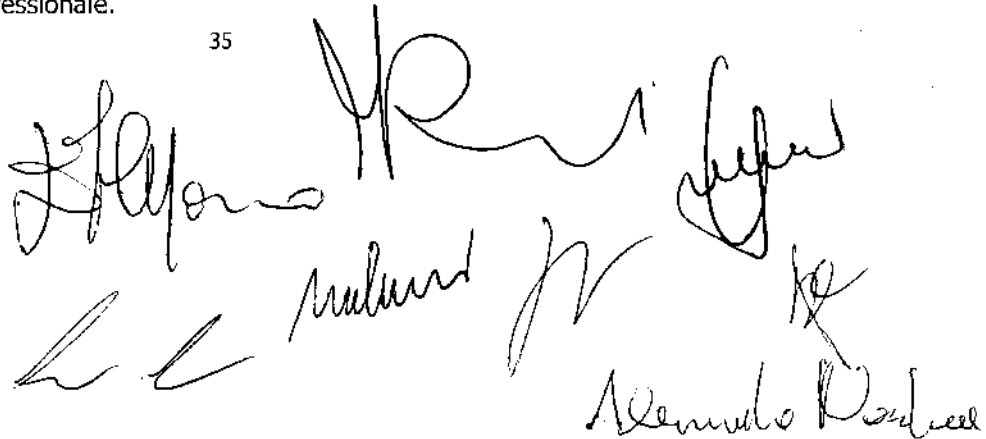
Le disposizioni del presente contratto vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso, essendo esclusa, anche per questo motivo, espressamente ogni possibilità di applicazione di norme, consuetudini, usi locali o di piazza.

I rapporti tra l'Agente Generale e i lavoratori dipendenti sono regolati, per quanto concerne la materia del presente contratto, esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute, restando privi di qualsiasi effetto precedenti contratti, accordi o convenzioni, salvo che siano espressamente richiamati.

Art. 57

FORMAZIONE

Allo scopo di favorire una più elevata qualificazione del personale ed una ottimale valutazione delle attitudini individuali, anche al fine di offrire ai lavoratori interessati migliori opportunità di aggiornamento e di avanzamento professionale, l'Agenzia, tenuto conto delle dimensioni e delle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali, potrà promuovere corsi di formazione ed aggiornamento professionale.



Le parti, in relazione al comune obiettivo di migliorare i servizi verso la clientela ed al fine di ottenere livelli di efficienza e produttività sempre più elevati, concordano sulla opportunità di una politica aziendale tendente a promuovere corsi di formazione e di istruzione professionale che potranno essere tenuti direttamente nella sede agenziale o da organismi professionali esterni.

Le modalità di partecipazione verranno concordate con le RSA o Delegato a livello aziendale. La partecipazione positiva ai corsi costituirà titolo preferenziale ai fini di eventuali passaggi di livello.

I costi di detti corsi saranno a carico dell'Agenzia Generale e saranno in particolare destinati ai lavoratori secondo le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Azienda.

Art. 58 **MOBBING**

Le parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di prevenire l'insorgere di azioni anche a rilevanza sociale, lesive della dignità dei lavoratori.

Pertanto, considerata l'insorgenza del fenomeno, avendo a mente l'Accordo Quadro europeo sulle violenze sul lavoro del 26 aprile 2007, in attesa dell'emanazione di una disciplina nazionale specifica in materia le parti concordano di attivare l'osservatorio nazionale previsto dall'art. 4 del C.C.N.L.

Art. 59 **DECORRENZA E DURATA**

Salvo specifiche decorrenze indicate nei singoli articoli ovvero negli allegati, il nuovo CCNL decorre dalla data della sua stipulazione e si applica al personale in servizio alla suddetta data nonché a quello assunto successivamente.

Esso scadrà il 31 marzo 2025 sia per quanto riguarda la parte economica che quella normativa. Si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni qualora non venga disdetto per iscritto da una delle Parti almeno sei mesi prima della relativa scadenza.

Art. 60 **ASSETTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa sul costo del lavoro del luglio 1993, le piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there are several overlapping signatures, including one that appears to be 'H. P.' and another that looks like 'Ri'. On the right, there is a signature that looks like 'G. P.' and another that is more stylized. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'Domenico Neri'.

L'ANAGINA e le OO.SS. concordano che, in sede di rinnovo biennale della parte economica del CCNL, nella determinazione dei minimi contrattuali per il successivo biennio, costituirà punto di riferimento del negoziato la comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio.

Art. 61

ALLEGATI

Gli allegati al presente Contratto, di cui all'elenco seguente, formano parte integrante del Contratto stesso:

Allegato 1 – Trattamento economico

- Allegato 1A – Tabelle retributive
- Allegato 1B – EDR
- Allegato 1C – Buoni pasto
- Allegato 1D – Indennità
- Allegato 1E – Area Quadri
- Allegato 1F – Premio Incrementi Produttivi

Allegato 2 – Verbale di Accordo festività sopresse

Allegato 3 – Protocollo sull'occupazione

Allegato 4 – Accordo per l'esazione dei contributi sindacali

Allegato 5 – Part time

Allegato 6 – Accordo quadro per l'attuazione del trattamento di Previdenza Integrativa

Allegato 6bis – Trattamento di Previdenza Integrativa a favore dei dipendenti di cui all'Allegato A al protocollo d'Intesa del 10 febbraio 2001

Allegato 7 – Dichiarazione concernente il personale femminile

Allegato 8 – Molestie sessuali

Allegato 9 – Regolamento Nazionale per la disciplina dell'Apprendistato professionalizzante

Allegato 10 – Protocollo d'intesa – Disciplina applicabile ai dipendenti di cui all'Allegato A al Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001

- Allegato 10 A - Tabelle stipendiali per quantificazione assegno *ad personam ex art. 5 comma 4* Protocollo d'intesa di cui all'Allegato 10.

Allegato 11 – Una Tantum

Allegato 12 - Polizza Sanitaria - Condizioni contrattuali polizza sanitaria

Stefano C...

Antonio D...
Lepiti

M...

M...

M...

M...

Isa
M...

Alexandro N...

Allegato n. 1

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale amministrativo in servizio presso le Agenzie Generali di Generali Italia Spa sarà corrisposto il trattamento economico, determinato secondo le disposizioni contenute negli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e , con le decorrenze e nei termini ivi stabiliti.

Antonio Gualtieri

Osce
MP

Stefano

Adriano

39

Th

Luigi

R *J*

6 *2*

Alessandro Mancini

Allegato 1A

TABELLE RETRIBUTIVE
(importi esclusa EDR e comprensivi di ex indennità di contingenza)

Decorrenza 1° luglio 2024

Area Prof.le	C		B			A
Pos.Organizz.va	1^	2^	1^	2^	3^	1^
Cl./Liv.	1	2	3	4	5	6
0A	17.336	18.228	19.591	20.774	22.477	23.386
0B	17.706	18.642	20.075	21.317	23.105	24.061
1	18.078	19.057	20.558	21.859	23.733	24.734
2	18.448	19.473	21.042	22.402	24.360	25.407
3	18.819	19.887	21.526	22.945	24.988	26.080
4	19.189	20.303	22.009	23.487	25.616	26.755
5	19.559	20.718	22.493	24.030	26.244	27.428
6	19.930	21.133	22.977	24.573	26.872	28.101
7	20.301	21.548	23.460	25.117	27.500	28.775
8	20.672	21.964	23.944	25.659	28.129	29.449
9	21.042	22.378	24.427	26.202	28.756	30.122
10	21.412	22.794	24.911	26.745	29.384	30.795
11	21.783	23.208	25.394	27.287	30.012	31.469
12	22.153	23.624	25.877	27.830	30.640	32.143
13	22.525	24.039	26.361	28.373	31.268	32.816

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'M'. To the right of this, there is a signature that looks like '40' followed by a long, flowing signature. Further right, there is a signature that appears to be 'R'. On the far right, there is a signature that looks like 'M'. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'Alfredo Nardone'.

Allegato 1B

E.D.R.

Euro 134,29 (Euro 10,33 x 13 mensilità)

Handwritten signatures and initials:

- Top left: *R*
- Top center: *Andrea Zucchi*
- Top right: *PSC*
- Middle left: *M*
- Middle center: *Re*
- Middle right: *by*
- Bottom left: *M*
- Bottom center: *Il Moro*
- Bottom right: *Super*
- Far right: *Intelli*
- Bottom center: *Indirizzo*
- Bottom right: *Alcanta Nobile*
- Bottom center: *by*

Allegato 1C

BUONI PASTO

A ciascun impiegato amministrativo verrà corrisposto, per ogni giornata intera di effettiva presenza al lavoro, a decorrere dalla data del 1° luglio 2024, un buono pasto del valore di 3,00 Euro.

Nota a verbale

Tale erogazione non assorbe eventuali previsioni già presenti a livello aziendale alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
17/11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Allegato 1D

INDENNITÀ

(da suddividersi per 12 mensilità)

- 1) Ai lavoratori inquadrati nell'Area professionale A - posizione organizzativa 1[^] - 6° livello retributivo (Funzionari), spetta la seguente indennità di carica:

Decorrenza: 1° luglio 2024
Euro 1.156,74

- 2) In considerazione delle modificazioni introdotte in materia di classificazione del personale dall'art. 9 del CCNL 17/09/2002, le indennità di carica relative alle figure del Cassiere di cui all'art. 8 del CCNL del 9/7/1996 sono state trasformate in indennità di funzione, dovute in relazione allo svolgimento di attività di Cassa, nelle misure di seguito indicate.

Per attività di Cassa devono intendersi quelle che comportano, oltre al semplice maneggio di denaro, quelle di riscontro di cassa, riepilogazione dei computi, rendiconti, aggiornamento dei conti correnti, operazioni di entrata e di uscita di cassa con maneggio di denaro, titoli, effetti ecc., ai quali sia accollato il rischio e con espletamento della relativa corrispondenza.

Al Cassiere, se inquadrato nell'Area professionale B - posizione organizzativa 2[^] - 4° livello retributivo spetta la seguente indennità:

Decorrenza: 1° luglio 2024
Euro 480,90

Al Cassiere se inquadrato nell'Area professionale B - posizione organizzativa 1[^] - 3° livello retributivo spetta la seguente indennità:

Decorrenza: 1° luglio 2024
Euro 292,39

L'indennità di cui al presente punto 2), non spetta ai lavoratori inquadrati nell'Area professionale A - posizione organizzativa 1[^] - 6° livello retributivo ed ai lavoratori inquadrati nell'Area professionale B - posizione organizzativa 3[^] - 5° livello retributivo.

- 3) La figura del Cassiere Unico è stata soppressa dal CCNL 17/09/2002. Tuttavia, a favore dei lavoratori che, alla data di stipula del CCNL 17/09/2002 svolgevano tale funzione e continuano a svolgerla alla data di sottoscrizione del presente contratto, viene mantenuta l'indennità prevista nell'allegato E del CCNL 9 luglio 1996, finché permanga l'effettivo svolgimento della funzione stessa, da parte di detti lavoratori, nella seguente misura:

Decorrenza: 1° luglio 2024
Euro 385,58

Gli assegni di cui al punto B) dell'Allegato E al CCNL del 1/7/1996 sono pari:

Alexander Nideg

Assegno ad personam per profilo c) del 5° livello (Sistemisti): Euro 509,80

Assegno ad personam per profilo d) del 4° livello
(Analista, analista programmatore): Euro 424,84

Assegno ad personam per profilo e) del 3° livello (programmatori)
e per profilo f) del 3° livello (operatori Consollisti - Consollisti): Euro 133,96

L'assegno ad personam di cui all'Allegato D al CCNL del 1/7/1996 (ex PEP) viene conservato secondo le previsioni del CCNL richiamato, da corrispondersi entro il 30 settembre di ciascun anno.

Illegible signature

Illegible signature

Illegible signature

Illegible signature

Illegible signature

Illegible signature

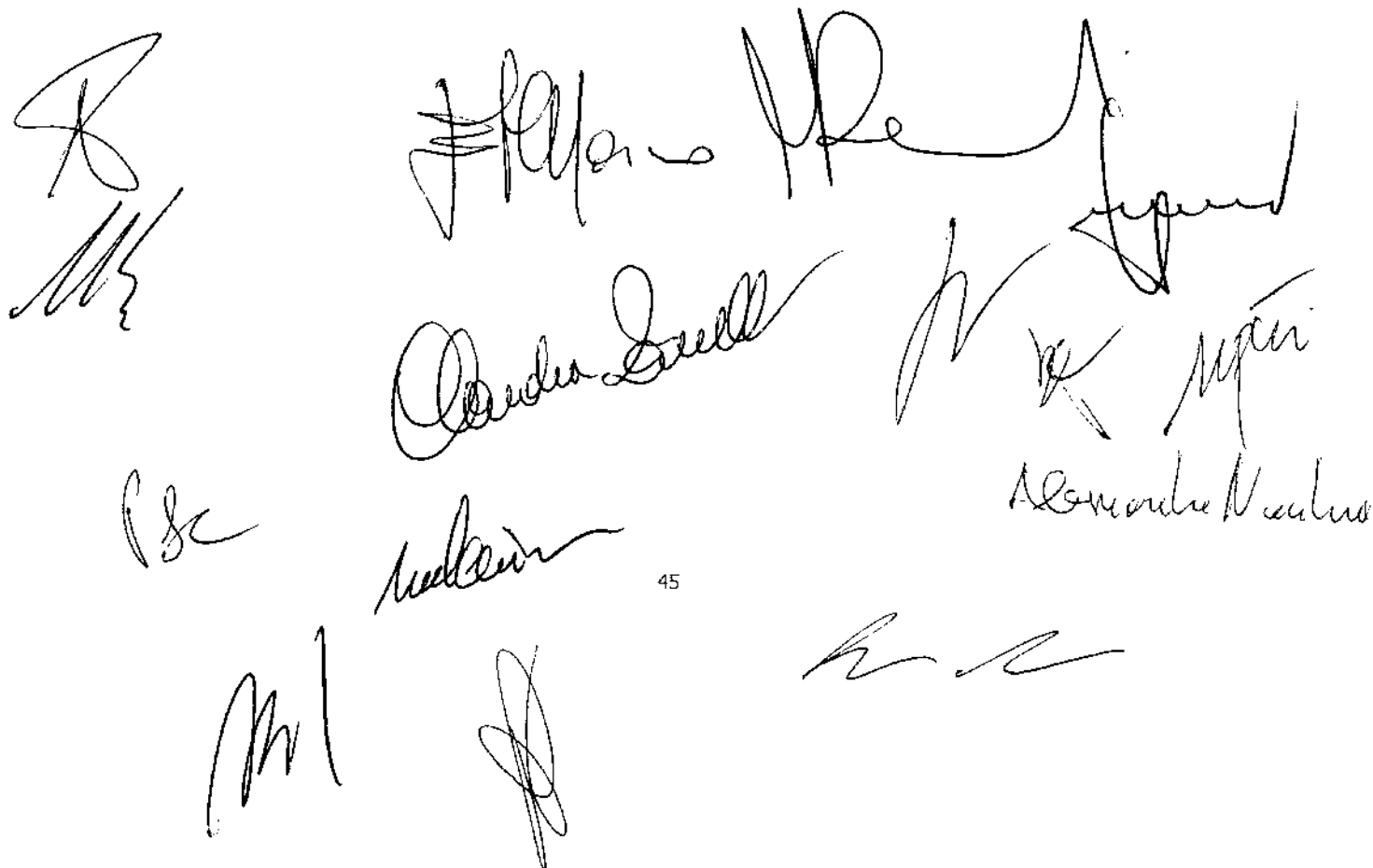
Allegato 1E

AREA QUADRI

- 1) La categoria dei quadri è costituita da quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi delle Agenzie Generali.
- 2) La qualifica di quadro viene, pertanto, attribuita:
 - A) ai lavoratori inquadrati nell'Area Professionale A - posizione organizzativa 1^a - livello retributivo 6° - Funzionario;
 - B) ai lavoratori inquadrati nell'Area Professionale B - posizione organizzativa 3^a del 5° livello che:
 - svolgano di fatto le mansioni proprie di cui al profilo a) della predetta posizione organizzativa 3^a e possiedano un elevato grado di capacità organizzativa e professionale.
- 3) Per il Quadro è prevista la seguente indennità annua di funzione:

Decorrenza: 1° luglio 2024

EURO 418.78



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature on the right appears to read 'Alessandro Neri'.

Allegato 1F
ACCORDO QUADRO
PREMIO INCREMENTI PRODUTTIVI

Le Agenzie Generali potranno riconoscere premi legati alla produttività previa sottoscrizione di accordi sindacali in sede aziendale con l'assistenza di Anagina e delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente contratto, se richiesto.

Laddove le Agenzie e le Organizzazioni sindacali condividano di riconoscere ai dipendenti un premio legato alla produttività, dovranno indicare nell'accordo da sottoscrivere in sede aziendale i parametri utili all'erogazione delle somme.

A titolo meramente esemplificativo potranno:

A) commisurare l'ammontare del premio agli incrementi di produttività realizzati dall'Agenzia Generale;

B) calcolare l'incremento di produttività sulla base della seguente formula:

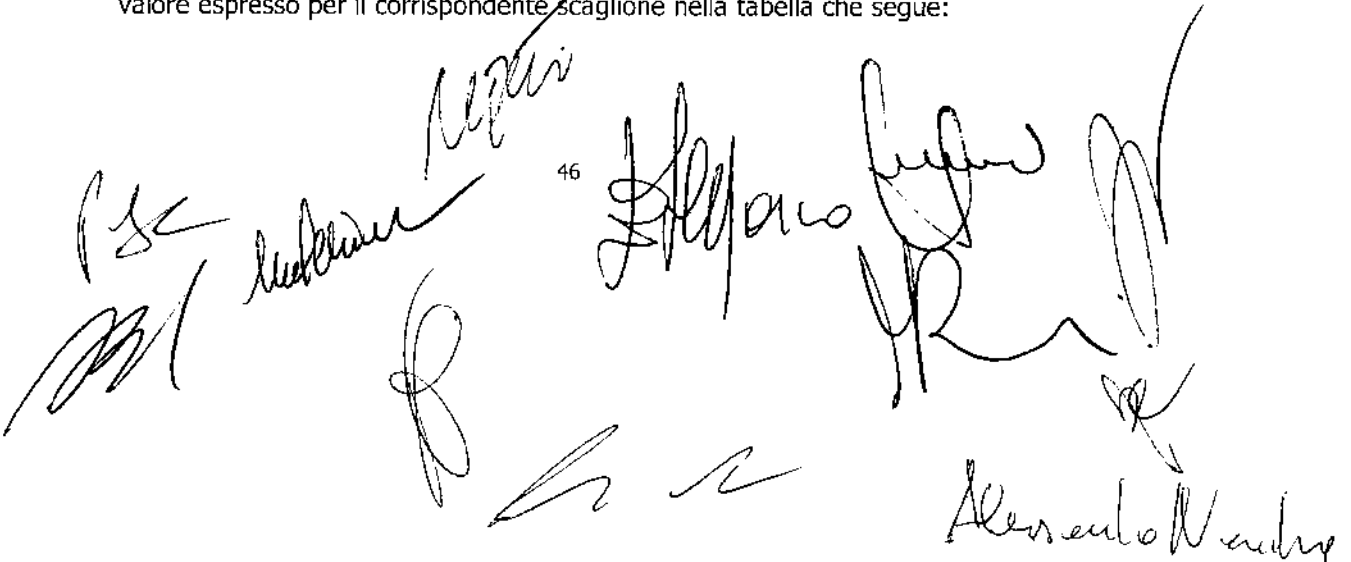
$$\frac{\text{PAR} - \text{PAP} \times 100}{\text{PAP}} = X$$

PAR = Produttività anno di raffronto: è il rapporto tra il portafoglio - depurato convenzionalmente del 5% per le Agenzie che occupano fino a 15 dipendenti e del 2% per le Agenzie con un numero di dipendenti superiore a 15 - ed il numero dei dipendenti a tempo indeterminato del ruolo amministrativo in forza al 1° gennaio dell'anno di competenza.

PAP = Produttività anno precedente: è il rapporto tra il portafoglio ed il numero dei dipendenti del ruolo amministrativo a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di competenza.

PORTAFOGLIO: Con il termine portafoglio si intende la somma dei premi imponibili Generali Italia Spa (con esclusione dei premi incassati nel ramo Trasporti), compresi i Premi Unici nella misura di 1/10° (gli affari speciali per i quali la Compagnia Mandante riconosce provvigioni di acquisto ridotte saranno conteggiati in proporzione), complessivamente resocontati nei rami vita e danni dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di competenza.

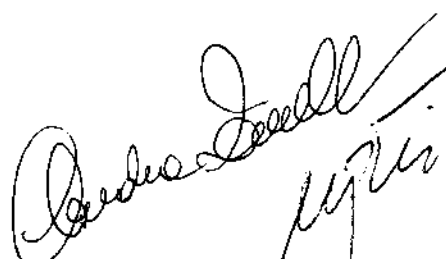
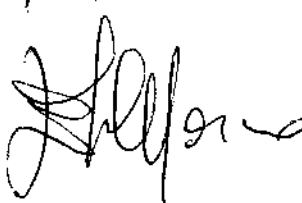
C) In base agli incrementi percentuali determinati con la precedente formula, corrispondere, per ciascun livello contrattuale, una somma in Euro pari al valore espresso per il corrispondente scaglione nella tabella che segue:

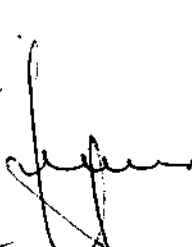


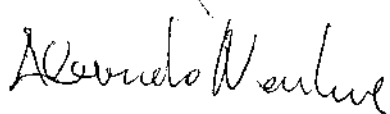
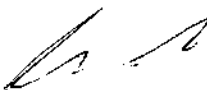
Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right that appears to read 'Alessandro Nardone'. There are also several smaller initials and marks scattered across the bottom section.

(valori in Euro)	1	2	3	4	5	6
Fino al 2 %	0	0	0	0	0	0
Dal 3% al 5%	199,00	223,00	258,00	290,00	336,00	359,00
Dal 6% al 8%	260,00	291,00	338,00	379,00	439,00	470,00
Dal 9% al 11%	326,00	365,00	423,00	474,00	550,00	588,00
Dal 12% al 14%	391,00	438,00	508,00	569,00	661,00	707,00
OLTRE	413,00	463,00	537,00	601,00	697,00	746,00






Allegato n. 2

VERBALE DI ACCORDO - FESTIVITA' SOPPRESSE

Il giorno 7/11/2002

l'Associazione Nazionale Agenti Generali INA/Assitalia

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali

vista la legge 5/3/77 e successive

CONVENGONO

di regolare come segue il trattamento relativo alle festività di cui alle suddette disposizioni di legge (San Giuseppe, Ascensione N.S., Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e della festa dell'Unità Nazionale):

Art. 1

Per ogni giornata di lavoro prestata verrà riconosciuto un riposo sostitutivo in altro giorno lavorativo in data da concordare secondo le esigenze aziendali.

Art. 2

Il riposo sostitutivo di cui all'articolo precedente spetta anche ai lavoratori assenti che per i suddetti giorni abbiano comunque diritto alla retribuzione, ivi compresi quelli assenti ai sensi dell'art. 4 della legge 30/12/71, n. 1204 (lavoratrici madri).

Art. 3

In via eccezionale nei giorni festivi succitati l'Agente generale può disporre la chiusura dell'Agenzia Generale, con un preavviso di almeno 3 giorni facendo così decadere il diritto al riposo compensativo di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 4

Previo accordo con l'Agente Generale il lavoratore può chiedere, in luogo del recupero, la indennità sostitutiva delle ferie calcolata secondo gli stessi criteri di cui all'art. 22 (attuale art. 23).

Analogamente si procederà nel caso in cui la richiesta di pagamento della indennità, in luogo del recupero, sia fatta dall'Agente. Anche in tal caso è necessario l'accordo con il lavoratore.

Art. 5

Il presente Accordo si rinnova tacitamente ogni anno, salvo disdetta di una delle parti entro il 30 novembre di ciascun anno.

Allegato n. 3

PROTOCOLLO SULL'OCCUPAZIONE

Premesso che

- il settore è da tempo oggetto di rilevanti processi di riorganizzazione, connessi anche a difficoltà produttive e gestionali, con conseguenti riflessi e possibili ricadute sulle condizioni dei lavoratori;
- che le Rappresentanze Sindacali hanno manifestato consistenti preoccupazioni in ordine ai riflessi occupazionali che tali processi possano eventualmente produrre;
- che, in tale contesto, le Parti concordano sull'opportunità di un rafforzamento delle relazioni industriali al fine di garantire il tempestivo e preventivo intervento delle Parti nelle situazioni di crisi, affinché ANAGINA e le Rappresentanze Sindacali, nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, possano dare il loro responsabile e concreto contributo.

Tanto premesso e considerato

le Parti concordano di istituire una procedura di confronto nei termini di seguito riportati.

1. L'Agenzia Generale che intenda ricorrere a licenziamenti plurimi ai sensi dell'art. 3, II parte, della Legge n. 604/1966 o a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, ne darà preventiva comunicazione scritta (tramite fax ed e-mail) alle Rappresentanze Sindacali Aziendali/Delegato di Agenzia o Territoriali nonché alle Rappresentanze Sindacali Nazionali ed all'ANAGINA.

2. Qualora, entro tre giorni lavorativi (lunedì-venerdì) dalla data della comunicazione di cui al comma che precede, le Rappresentanze Sindacali, con comunicazione scritta da inoltrare (tramite fax o e-mail), lo richiedano ad ANAGINA, quest'ultima convocherà le Parti, con un preavviso di almeno tre giorni, per un esame congiunto al fine di ricercare entro i quindici giorni successivi, ove possibile, soluzioni alternative ai licenziamenti.

3. Frattanto l'Agenzia Generale interessata si asterrà dall'attuare iniziative unilaterali, mentre le Rappresentanze Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

4. Nell'ambito del confronto saranno esaminate le motivazioni dei provvedimenti richiesti, sulla base di documentazione idonea a mostrare le addotte ragioni attinenti all'organizzazione produttiva ed alla situazione di crisi e saranno valutate, nella salvaguardia dei diritti previsti, soluzioni alternative ai licenziamenti quali:

- ammortizzatori sociali vigenti,

- forme di gestione flessibile del tempo di lavoro e/o di riduzione dell'orario,
- incentivazioni all'esodo anticipato volontario,
- accordi per il contenimento del costo del lavoro.

5. All'esito della procedura verrà redatto un verbale di accordo o di mancato accordo.

6. In quest'ultimo caso, l'Agenzia Generale avrà, quindi, facoltà di adottare le proprie determinazioni a norma dell'art. 3 della Legge n. 604/1966 e degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.



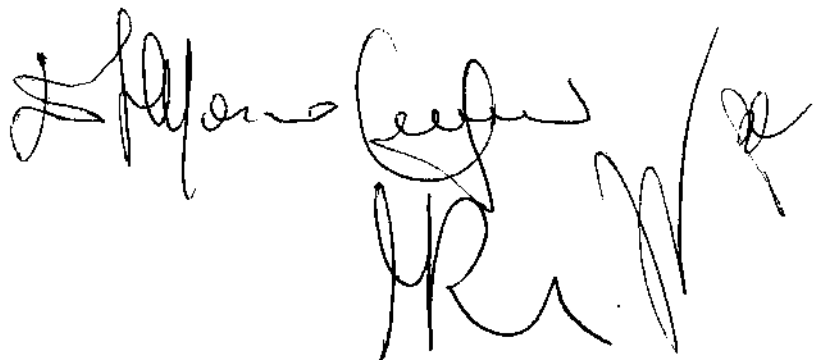
The page contains several handwritten signatures and initials. On the left side, there are three distinct marks: a stylized 'M' or 'N' at the top, a cross-like symbol in the middle, and a cursive 'M' at the bottom. In the upper right quadrant, there is a large, complex signature that appears to be 'F. L. ...'. Below it, there is another signature that looks like 'G. ...'. To the right of these, there is a signature that reads 'Antonio Rando'. Below 'Antonio Rando', there are two more signatures: one that looks like 'L. ...' and another that is a simple 'Z'. In the lower center, there is a large, cursive signature that appears to be 'Antonio ...'. Below this, there is another signature that looks like 'L. ...'. On the bottom right, there is a signature that reads 'F. ...' and another that looks like 'M. ...'.

Art. 4 - Le somme trattenute verranno versate dalle Agenzie Generali secondo le indicazioni di ciascuna Organizzazione Sindacale.

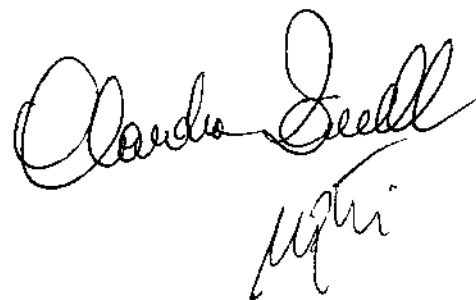
Art. 5 - Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di due anni e così successivamente di due anni in due anni, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima della scadenza.

per l'ANAGINA

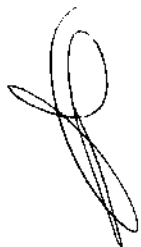
per le OO.SS.



Stefano Cefis



Claudio Iacchi



Allegato n. 4 bis

Spett.le
AGENZIA GENERALE DI

.....
Il sottoscritto..... in conformità
all'Accordo....., con la presente lettera richiede a codesta
spettabile Agenzia Generale di trasmettere¹
e di effettuare il versamento per suo conto, quale quota associativa, a
.....(denominazione esatta dell'Organizzazione
Sindacale).

La presente Delega potrà essere revocata con espressa dichiarazione scritta
indirizzata all'Agenzia Generale e per conoscenza all'Organizzazione sindacale
interessata. Gli effetti della revoca decorrono dal 31° giorno successivo a
quello della comunicazione scritta.

Il sottoscritto, pertanto, autorizza l'Agenzia Generale a trattenere, in una unica
soluzione il contributo, nella misura sopra indicata, riguardante il mese di cui
sopra sia al momento della revoca sia al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro.

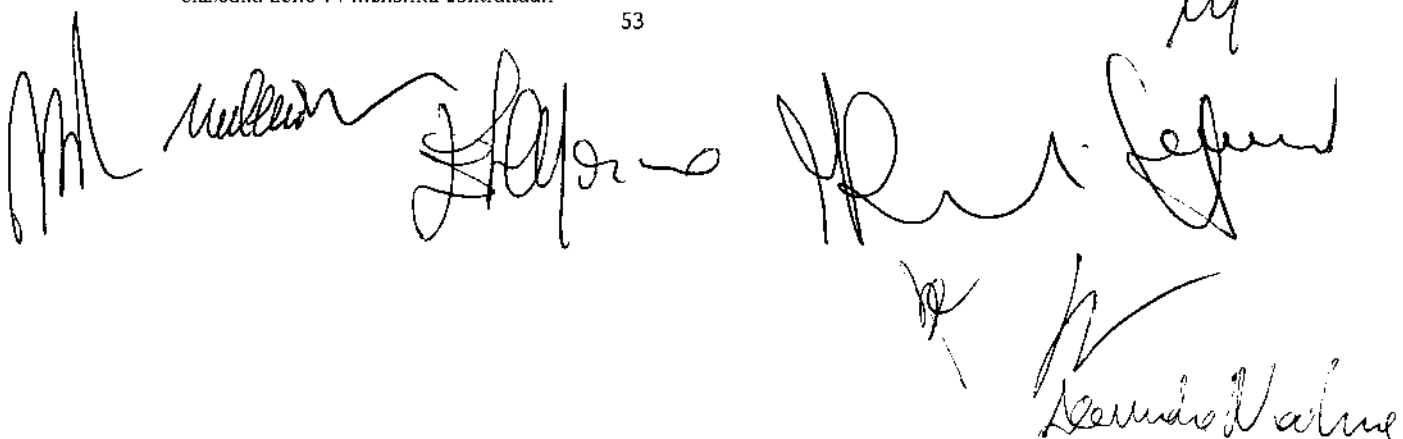
Firmato

.....

data.....



¹completare con: "lo 0,40% della retribuzione tabellare e dell'indennità di contingenza su
ciascuna delle 14 mensilità contrattuali"



Allegato n. 4 ter

Le comunichiamo che, in attuazione dell'accordo sindacale....., abbiamo provveduto a trattenere per contributo sindacale ².....

Le comunichiamo, altresì, che procederemo per il futuro ad identica trattenuta su ciascuna delle mensilità previste.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Alexander W. ...

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

²completare con: "lo 0,40% della retribuzione tabellare e dell'indennità di contingenza"

Allegato n. 5

PART TIME

Alla luce delle recenti modifiche normative, le Parti concordano di modificare come segue la disciplina relativa al part time.

Art. 1 – Oggetto del contratto e limiti di orario

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto all'orario normale settimanale stabilito nel presente CCNL.

La durata della prestazione lavorativa del personale a part time può essere compresa tra le 18 e le 32 ore settimanali, salvo diverso accordo da adottarsi in sede sindacale.

Art. 2 - Condizioni per la trasformazione del rapporto di lavoro

Per le richieste di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale vengono individuati i seguenti criteri:

- necessità di assistere i figli, i genitori, il coniuge o convivente, altri familiari gravemente ammalati o handicappati;
- necessità di accudire i figli di età inferiore ai 10 anni;
- motivi di salute e personali.

In via subordinata, saranno esaminate richieste di lavoro a tempo parziale anche a titoli diversi dai primi tre.

Rimangono salve le previsioni contenute nell'art. 8 del D.lgs. n° 81/2015.

Art. 2 bis – Patologie oncologiche e cronico-degenerative ingravescenti

I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto

non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Art. 3 – Sfera di applicazione e diritto di precedenza

Il numero di lavoratori assunti *ex novo* con contratto di lavoro a tempo parziale non potrà eccedere, su base annua, il 30% del personale in organico. Per "personale in organico" si intende quello presente nell'Agenzia Generale alla data di assunzione.

In caso di assunzione a tempo parziale l'Agente Generale darà tempestiva comunicazione al personale già dipendente a tempo pieno e prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale di lavoratori a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto dell'Agente Generale dovrà essere motivato.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno, l'Agente Generale riconoscerà il diritto di precedenza in favore di lavoratori assunti a tempo parziale, che svolgono le stesse mansioni o mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione, con priorità per i lavoratori che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

A parità di condizioni, il diritto di precedenza potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi di famiglia e secondariamente dal lavoratore con maggiore anzianità di servizio.

Art. 4 – Modalità di accesso

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale sia indicato: la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno ed il trattamento economico determinato secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità della prestazione lavorativa.

L'accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche ed organizzative dell'Agenzia Generale, che la stessa valuterà, eventualmente di concerto con le OO.SS., avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai richiedenti.

L'impiego a tempo parziale non può costituire fattore di dequalificazione e di ostacolo allo sviluppo della carriera; pertanto, al prestatore d'opera a tempo parziale si applicano gli stessi parametri di permanenza alle varie classi previste per tutti i lavoratori.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to read 'M. P.' followed by another signature. To the right of the center, there are several more signatures, including one that looks like 'G. S.' and another that is more cursive. At the bottom right, there is a signature that appears to read 'Alessandro Nardone'.

Art. 5 – Lavoro straordinario e supplementare

I lavoratori a tempo parziale possono effettuare lavoro straordinario.

E', altresì, consentito lo svolgimento di lavoro supplementare - intendendosi per tale quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno – nei limiti di 100 ore annue e di 2 ore al giorno. L'eventuale prestazione di ore di lavoro supplementare sarà compensata con una maggiorazione del 20% in caso di prestazione resa in giorni feriali, del 30% in giorni festivi, semifestivi, di domenica o in giornata non lavorativa.

L'eventuale prestazione di ore di lavoro supplementare eccedenti il limite previsto sarà compensata con una maggiorazione del 50% sulla quota oraria della retribuzione complessiva.

Il lavoro supplementare può essere richiesto unicamente per le seguenti causali:

- esecuzione di un incarico definito e predeterminato nel tempo;
- particolari esigenze organizzative.

Art. 6 – Clausole elastiche

Le parti possono contemplare, mediante apposita pattuizione scritta, la facoltà del datore di lavoro di variare l'articolazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella originariamente stabilita e variarne in aumento la durata.

L'apposizione delle clausole è consentita solo ove il rapporto sia a tempo indeterminato ovvero, se a termine, laddove il lavoratore sia stato assunto in sostituzione di un impiegato assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il datore di lavoro che intenda avvalersi della clausola elastica deve darne comunicazione scritta al lavoratore interessato con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa nonché la variazione in aumento della stessa sono ammesse in relazione ad esigenze di servizio o ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all'ordinaria attività.

La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è comunque possibile entro il limite annuale complessivo massimo di ore pari al 15% della prestazione concordata.

La variazione della prestazione lavorativa, disposta per effetto di clausole elastiche, viene compensata con una maggiorazione del 20% della retribuzione.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures, including one that appears to be 'M. L.'. On the right, there is a signature that looks like 'Pse' with 'Mpti' written below it. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'Alessandro N...'. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping the text.

Il lavoratore che abbia sottoscritto le suddette clausole, con preavviso di due mesi, può chiederne l'eliminazione ovvero la modifica per una delle seguenti documentate motivazioni:

- esigenze di carattere familiare;
- tutela della salute;
- necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.

Rimane fermo quanto previsto per il diritto di ripensamento dall'art. 6 comma 7 del D.lgs. n. 81/2015.

Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare patto scritto delle suddette clausole e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento non possono integrare, in nessun caso, gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Art. 7 – Rientro anticipato

Eventuali richieste per il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno, dovranno essere avanzate con preavviso di almeno tre mesi.

Il rientro a tempo pieno avrà luogo entro il periodo di preavviso stesso, purché sia trascorso almeno un anno dall'inizio del lavoro a tempo parziale.

Art. 8 – Retribuzione

Il trattamento economico del lavoratore impiegato a tempo parziale è direttamente proporzionale alla durata della prestazione lavorativa e riferito a tutti gli elementi costitutivi della retribuzione del personale a tempo pieno, comprese le mensilità aggiuntive e quant'altro venga a qualsiasi titolo corrisposto.

Le eventuali rivalutazioni o adeguamenti del trattamento economico, spettano anch'essi in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.

Art. 9 – Premio di anzianità

Il premio di anzianità è regolato secondo le stesse disposizioni di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno ed è corrisposto pro-quota, in proporzione ai diversi trattamenti economici percepiti dal lavoratore durante l'intero arco del rapporto di lavoro.

Art. 10 – Ferie

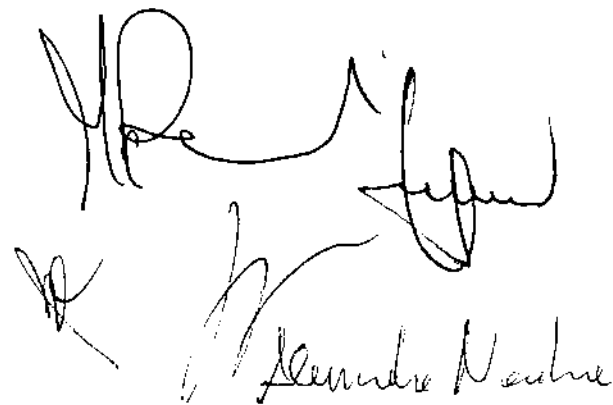
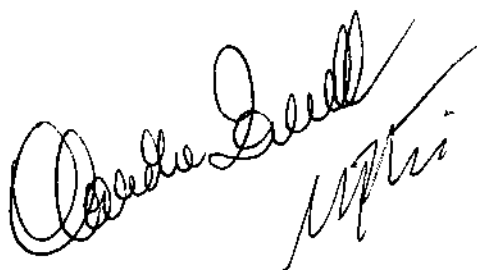
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, per le ferie e per ogni altro istituto legato al tempo di presenza in Agenzia, valgono le stesse disposizioni di legge e di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno, senza alcuna riduzione, salvo per il part time verticale rispetto al quale il numero di giornate di ferie resta proporzionale alla durata della prestazione lavorativa effettivamente resa.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. There are approximately ten distinct marks, including full names and initials, some of which appear to be 'Antonio Neri' and 'Antonio Neri'.

Art. 11 – Malattia o infortunio

Per le ipotesi di malattia e infortunio, valgono i limiti di conservazione del posto stabiliti dal presente CCNL e dalla legge per il lavoro a tempo pieno.

Le parti convengono che la regolamentazione del presente istituto verrà automaticamente modificata da eventuali disposizioni di legge o di CCNL.



**ACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE
DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA**

- 1) E' istituito un trattamento previdenziale a favore dei dipendenti delle Agenzie Generali di Generali Italia S.P.A. mediante costituzione con atto pubblico ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 C.C. di un apposito Fondo di Previdenza, che opera in conformità delle disposizioni legislative in materia.
- 2) Scopo del Fondo è quello di garantire ai lavoratori l'erogazione di una rendita vitalizia o di un capitale al momento in cui lasciano il servizio avendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell'INPS. Il Fondo eroga in generale prestazioni in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 252/2005 (anticipazioni, riscatti prepensionamento e prestazioni di previdenza complementare).
- 3) Le Agenzie Generali finanziano il trattamento di previdenza mediante versamento, a favore di ciascun dipendente iscritto al Fondo, una volta all'anno, al 31 dicembre, di una somma pari all'1,30% della retribuzione complessiva.

Agli effetti della determinazione della retribuzione complessiva di cui al comma precedente, vanno presi in considerazione esclusivamente i seguenti elementi:

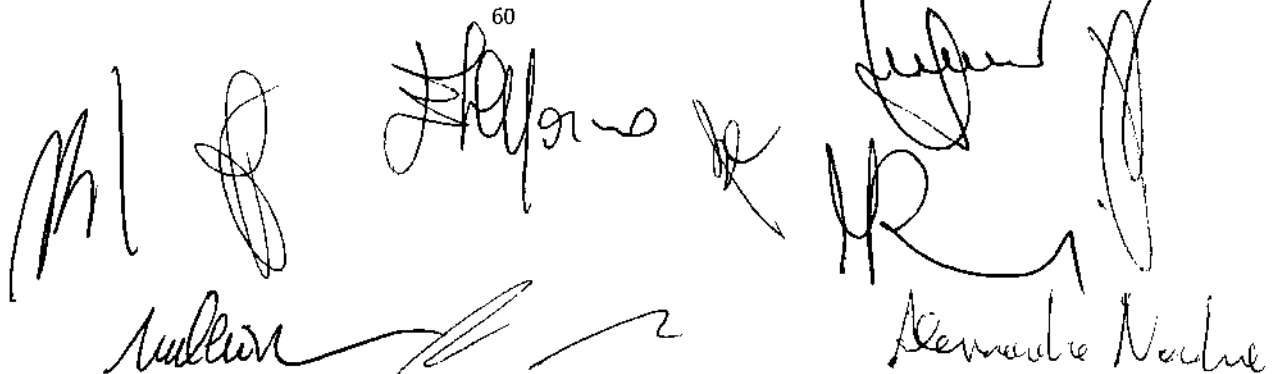
l'importo annuo che al momento del versamento è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale nonché dell'indennità di carica del livello nel quale il lavoratore interessato si trova inserito. Per l'anno di assunzione verrà versata una quota pari ad 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (il relativo versamento avverrà il 1° gennaio dell'anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto il 1° gennaio stesso).

Per l'anno di cessazione verrà versata una quota pari ad 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (la quota eventualmente versata in più dal 1° gennaio dell'anno verrà recuperata dall'Agenzia Generale sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).

Il contributo dell'Agenzia Generale, in caso di eventuale non adesione individuale al Fondo non si converte in un trattamento di altro genere.

È prevista per la generalità dei lavoratori interessati la possibilità di aderire senza conferimento del TFR ovvero mediante il versamento delle seguenti quote del TFR maturato: 50% o 100%.

- 4) È in facoltà degli aderenti versare al Fondo contributi volontari.



Allegato n. 6bis

**TRATTAMENTO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEI
DIPENDENTI DI CUI ALL'ALLEGATO A AL PROTOCOLLO D'INTESA
DEL 10 FEBBRAIO 2001.**

Per i dipendenti cui trova applicazione il Protocollo d'intesa di cui all'allegato 10 al presente CCNL (Dipendenti di cui all'allegato A al Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001) le Agenzie Generali contribuiranno al finanziamento del trattamento di previdenza mediante versamento, una volta all'anno, di una somma pari al 2% della retribuzione annua.
Rimangono salve le previsioni di maggior favore previste a livello aziendale.

Carlo Scell

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

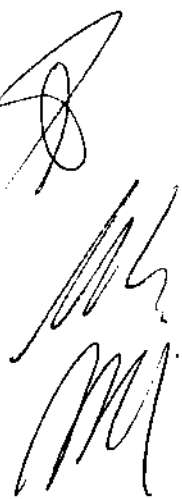
[Signature]

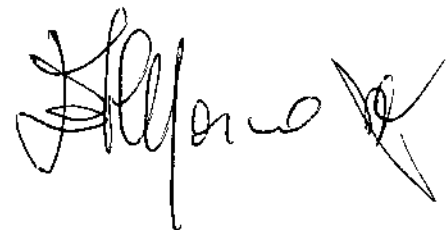
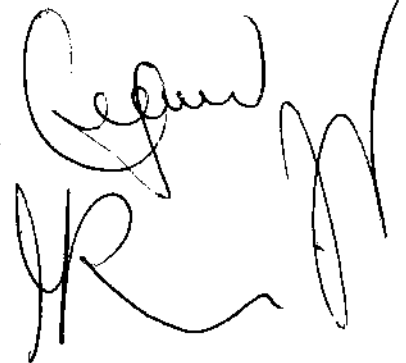
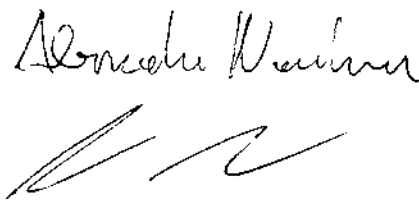
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Alessandro Nodine

A tale fine le parti concordano di costituire una commissione mista nazionale per un esame congiunto dell'intera problematica, ivi compresa quella relativa alle azioni positive.







MOLESTIE SESSUALI

In tema di molestie sessuali le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le direttive della raccomandazione CEE 92/131, con la Direttiva UE 2024/1385 del 14.05.2024 e con l'evoluzione legislativa in materia.

A vertical column of four handwritten signatures. From top to bottom: a signature starting with a large 'X' or 'Z'; a signature that appears to be 'H'; a signature that appears to be 'M'; and a signature that appears to be 'J'.

63
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334

Allegato n. 9

**REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

Le Parti intendono disciplinare l'apprendistato professionalizzante quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel settore.

Art. 1 - Sfera di applicazione

L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nell'Area Professionale B.

Le assunzioni di apprendisti sono consentite esclusivamente alle Agenzie Generali che negli ultimi 12 mesi non abbiano effettuato alcun licenziamento per riduzione del personale e che abbiano convertito, negli ultimi 36 mesi, almeno il 50% dei contratti di apprendistato giunti a scadenza. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non siano rispettati i predetti limiti, è consentita comunque l'assunzione di un apprendista.

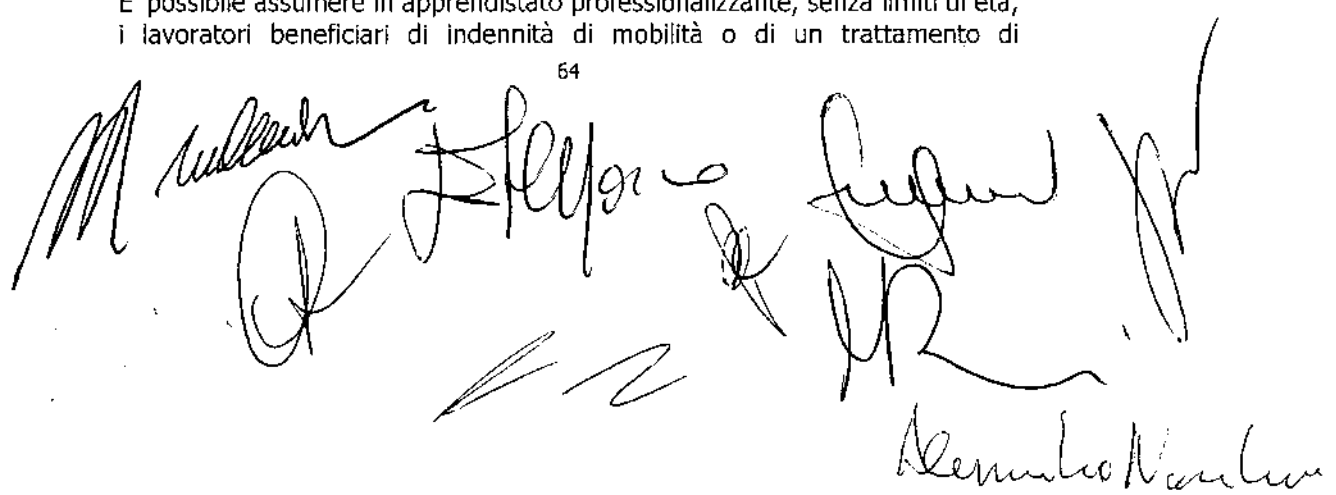
Il datore di lavoro può assumere apprendisti nel numero di 3 ogni 2 dipendenti specializzati e qualificati in servizio; tale rapporto non può superare il 100% per le Agenzie che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. Le Agenzie che abbiano alle proprie dipendenze un numero di dipendenti qualificati o specializzati inferiore a 3, possono comunque assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.

Art. 2 - Limiti d'età

Possono essere assunti con contratto di apprendistato soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni.

E' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are more signatures, including one that appears to be 'Stefano'. On the right, there are additional signatures, including one that looks like 'G. Se'. At the very bottom right, there is a signature that reads 'Antonio Nardone'.

disoccupazione secondo le previsioni di cui all'art. 47 comma 4 del D.lgs. n° 81/2015 ed ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale

Art. 3 - Durata

La durata del periodo di apprendistato è di minimo 6 mesi e di massimo 36.

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Agenzie di assicurazione sarà computato presso il nuovo datore di lavoro, ai fini del completamento del periodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, purché l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.

Ai fini del riconoscimento di detto cumulo di apprendistato precedentemente prestato presso altre Agenzie, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti.

In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per la quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, l'apprendistato è prolungato di un periodo pari all'assenza medesima, a condizione che questa abbia avuto una durata superiore a 30 giorni di calendario.

L'Agente ne darà comunicazione al lavoratore prima della scadenza originaria del rapporto, dando indicazione delle ragioni della proroga ed indicando la nuova data di scadenza.

Art. 4 - Assunzione

Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati:

- Livello; area professionale e posizione organizzativa di inquadramento che sarà acquisita al termine del periodo di formazione;
- Durata periodo di apprendistato;
- Periodo di prova;
- Retribuzione;
- Piano formativo individuale.

Comunicazione dell'avvenuta assunzione e relative condizioni dovrà essere inviata alle OO.SS. territoriali.

Art. 5 - Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di effettivo lavoro prestato, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 30 giorni decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità di cui al comma che precede.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. In the center and right, there are more signatures, some of which are more stylized or abbreviated. One signature on the right appears to be 'Alessandro Nodaro'.

Art. 6 - Formazione

Nei confronti di ciascun apprendista l'Agenzia Generale è tenuta ad erogare una formazione congrua finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore, pari a numero 120 ore nel triennio, di formazione interna o esterna all'Agenzia Generale durante l'effettuazione del rapporto di lavoro.

La formazione si articola in contenuti trasversali di base e in contenuti tecnico professionali.

Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:

- a) competenze relazionali;
- b) organizzazione ed economia;
- c) disciplina del rapporto di lavoro;
- d) sicurezza sul lavoro.

I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

- a) conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e strumenti di lavoro, anche informatici);
- e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

Art. 7 – Tutore

Dovrà essere nominato almeno un tutore o referente aziendale.

Il tutore o il rappresentante aziendale dovrà possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista dovrà conseguire.

Art. 8 – Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

- a) di impartire o far impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché lo stesso possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- b) di affiancare o far affiancare, a mezzo del tutore aziendale, l'apprendista, al fine di realizzare il raccordo tra l'addestramento periodico all'interno dell'azienda e la formazione esterna, a norma del D.M. 8 aprile 1998, art. 4;

c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna ritenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza ai corsi di insegnamento complementare eventualmente predisposti e per i relativi esami

Art. 9 – Obblighi dell'apprendista

L'apprendista deve:

- a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
- c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
- d) osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni alle Agenzie generali, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di legge.

Art. 10 – Diritti dell'apprendista

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli è stato assunto.

Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente art. 8 , sono computate nel normale orario di lavoro.

Art. 11 – Attribuzione della qualifica

Ultimato l'apprendistato, il datore di lavoro registrerà ed attesterà l'avvenuta formazione e la qualifica professionale eventualmente acquisita.

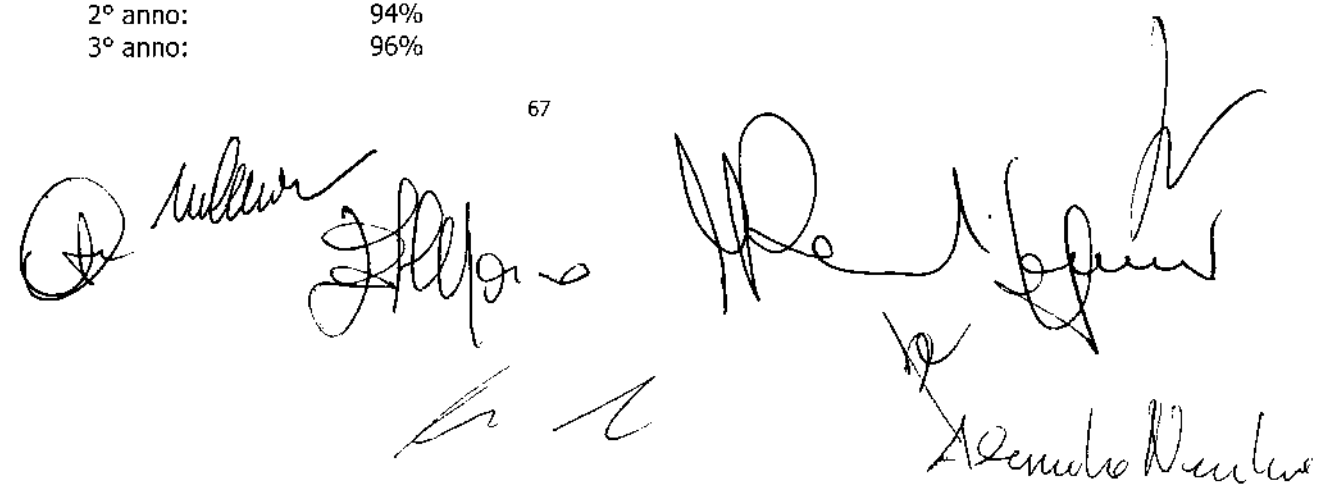
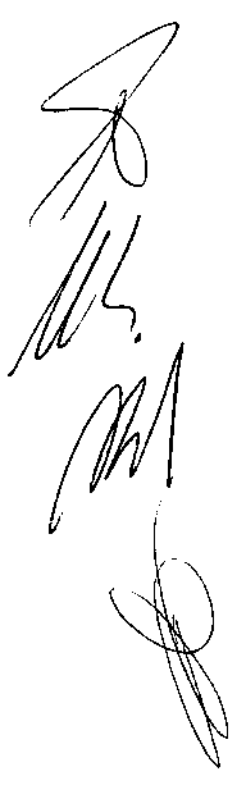
Art. 12 – Normativo

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme contrattuali previste dal CCNL.

Art. 13 - Retribuzione

Il trattamento retributivo dell'apprendista, (tabella stipendiale + EDR + eventuali indennità) sarà pari a quello previsto per il livello retributivo di riferimento, comprensivo degli scatti di anzianità, raggugliato con le seguenti percentuali:

1° anno:	92%
2° anno:	94%
3° anno:	96%



Art. 14 – Risoluzione

Durante l'apprendistato, il rapporto di lavoro potrà risolversi per giusta causa o giustificato motivo secondo le previsioni di legge.

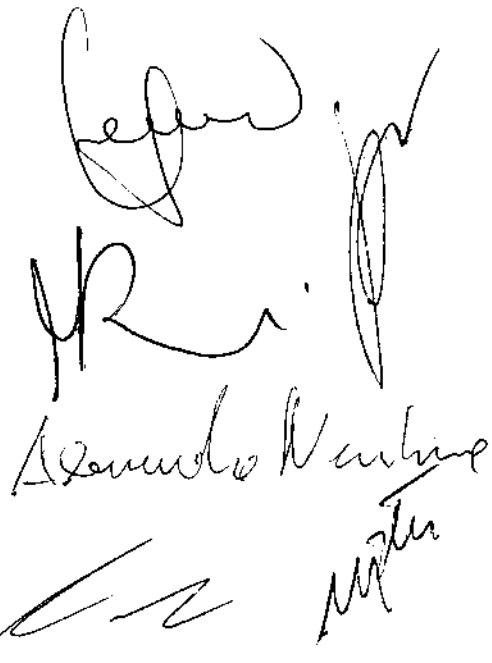
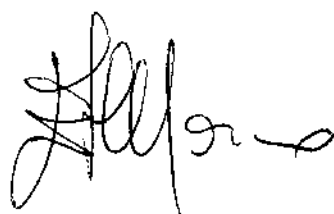
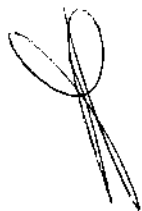
Una volta concluso il periodo di formazione, i contraenti possono invece recedere liberamente, con il solo limite del preavviso di un mese decorrente dal termine di detto periodo di formazione.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alla normativa di legge vigente.

Nota a verbale

La presente normativa si applica ai rapporti che si instaureranno dalla data di stipula del presente CCNL.


Antonio Neri
Mater

Allegato n. 10

**PROTOCOLLO D'INTESA del 16 luglio 2014
Disciplina contrattuale applicabile ai
Dipendenti di cui all'Allegato A al Protocollo d'intesa del 10 febbraio
2001**

Considerato che:

- Nell'ambito delle Agenzie Generali INA Assitalia esistevano, in passato, due diversi contratti collettivi di riferimento: il Contratto collettivo delle Medio Piccole Agenzie Generali INA Assitalia e il Contratto collettivo delle Grandi Agenzie Generali INA Assitalia, applicabile nelle sole Agenzie di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Bologna.

- Il mutamento della realtà socio - economica, con l'avvio di importanti processi di ristrutturazione, ha portato, in data 10 febbraio 2001, alla stipula di un Protocollo d'Intesa per il superamento della Contrattazione collettiva delle Grandi Agenzie Generali.

- In tale Protocollo veniva, in particolare, previsto che il trattamento normativo ed economico di cui al CCNL Grandi Agenzie del 5 maggio 1995 non potesse più trovare applicazione per le assunzioni future e, quindi, continuasse a trovare applicazione solo nei confronti del personale addetto all'amministrazione in forza al 10 febbraio 2001, presso le Agenzie di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Bologna e nominativamente individuato nell'allegato A.

- In data 26 maggio 2010 veniva sottoscritto un accordo per l'armonizzazione del trattamento normativo.

Considerato, inoltre, che:

- Il settore di riferimento è stato oggetto, negli ultimi anni e nel suo complesso, di un'ulteriore e più importante riorganizzazione tale per cui si rende oggi assolutamente indispensabile ridefinire il processo di armonizzazione già avviato, realizzando così la piena integrazione delle risorse umane presenti.

Tutto ciò considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2 – CCNL Impiegati Amministrativi

1. A decorrere dal 1° luglio 2014, al personale di cui all'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001 si applicherà quanto disciplinato dal

CCNL Impiegati Amministrativi Agenzie Generali INA Assitalia, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo.

Art. 3 – Inquadramento

1. A decorrere dal 1° luglio 2014, le Agenzie Generali che abbiano alle proprie dipendenze il personale nominativamente individuato nell'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001, inquadreranno i predetti lavoratori secondo la seguente tabella di armonizzazione:

CCNL ex Grandi	CCNL Impiegati Amministrativi
Livello 1	Livello 1
Livello 2	Livello 1
Livello 3	Livello 2
Livello 4	Livello 3
Livello 5	Livello 4
Livello 6	Livello 5
Livello 7	Livello 6

Art. 4 – Scatti di anzianità

1. I lavoratori saranno inseriti nella classe di anzianità di provenienza.

2. Ai lavoratori che, alla data del 30 giugno 2014, non abbiano raggiunto il triennio previsto per lo scatto di anzianità secondo il sistema dell'art. 65 del CCNL 5/5/1995, ma abbiano già maturato il biennio dello scatto di anzianità previsto dall'art. 18 del CCNL Impiegati Amministrativi, sarà riconosciuto uno scatto di anzianità.

Art. 5 – Retribuzione

1. A decorrere dal 1° luglio 2014, per il personale nominativamente individuato nell'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001, troveranno applicazione le tabelle stipendiali e le altre voci economiche contrattuali (indennità di funzione, quadri, di cassa) di cui al CCNL Impiegati Amministrativi Agenzie Generali (Allegati 2A, 2B, 2D e 2E), con le eccezioni evidenziate nei commi che seguono.

2. Nei confronti di ciascun dipendente che, alla data del 30 giugno 2014, risulti destinatario di un trattamento economico, complessivamente inteso, superiore al trattamento economico quale risultante dall'applicazione delle tabelle stipendiali e delle altre voci economiche contrattuali (indennità di funzione, quadri, di cassa) di cui al CCNL Impiegati Amministrativi Agenzie Generali (Allegati 2A, 2B, 2D e 2E), si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del 1° luglio 2014, sotto forma di assegno *ad personam*, da suddividere in quattordici mensilità, non rivalutabile né riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.

3. Per la quantificazione dell'assegno *ad personam*, si conviene che il trattamento economico spettante agli stessi lavoratori alla data del 1° luglio 2014, debba essere individuato considerando le attribuzioni economiche

spettanti ai sensi del Protocollo d'intesa del 26 maggio 2010 nonché delle contrattazioni integrative aziendali e/o collettive aziendali di lavoro eventualmente vigenti.

Conseguentemente, devono considerarsi assorbite le previsioni economiche di cui alle contrattazioni integrative aziendali e/o collettive aziendali di lavoro eventualmente vigenti, spettanti al personale nominativamente individuato nell'allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001, secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Potranno essere avviati nuovi negoziati per una contrattazione integrativa aziendale coerente con il processo di unificazione contrattuale condiviso.

4. Ai fini della quantificazione dell'assegno *ad personam*, si conviene, altresì, che le tabelle stipendiali di cui al Protocollo d'intesa del 26 maggio 2010 debbano essere preventivamente rivalutate di una percentuale onnicomprensiva dell'1% (Allegato 11A).

5. L'assegno *ad personam* sarà computabile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Art. 6 – Buoni pasto

1. Al personale nominativamente individuato nell'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001 viene riconosciuto un buono pasto del valore nominale di 1,00 Euro, per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro, in aggiunta alle previsioni già in atto derivanti dal Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001 ovvero da contrattazioni integrative aziendali e/o collettive aziendali di lavoro eventualmente vigenti.

2. Nei loro confronti non troverà, pertanto, applicazione quanto previsto nell'Allegato 1C del presente CCNL.

Art. 7 – Previdenza Integrativa

1. Per il personale nominativamente individuato nell'Allegato A del Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2001, rimarrà fermo quanto previsto dagli artt. 52 ter e quater e dall'allegato n.12 CCNL del 5/5/1995 in materia di previdenza integrativa ovvero da contrattazioni integrative aziendali e/o collettive aziendali di lavoro eventualmente vigenti.

2. L'assegno *ad personam* sarà computabile ai fini della contribuzione al Fondo Pensione.

3. Nei loro confronti non troverà, pertanto, applicazione quanto previsto nell'Allegato 7 del presente CCNL.

Art. 8 – Trattamenti normativi *ad personam*

1. I sotto indicati istituti restano singolarmente acquisiti da parte del personale di cui al predetto Allegato A ed applicati secondo la disciplina di cui al CCNL del 5/5/1995, quale trattamento *ad personam*, in luogo degli analoghi istituti di cui al CCNL Impiegati Amministrativi:

- 1) Trattamento malattie e infortuni ex art. 29, 30 e 31;

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are of various styles, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations. They are scattered across the bottom half of the page, overlapping the text area.

- 2) Visite ex art. 34 bis;
- 3) Durata preavviso ex art. 39;
- 4) Automatismi ex art. 66 bis e 66 ter.
- 5) Lettere F e M dell'art. 52 bis.

Art. 9 – Commissione Paritetica

1. La Commissione Paritetica di cui all'art. 4 del CCNL Impiegati Amministrativi potrà essere investita in ipotesi di dubbio in ordine all'inquadramento ed all'individuazione dell'assegno *ad personam* di volta in volta spettante.

Allegato n. 10/A

Tabelle stipendiali per il personale di cui all'Allegato A) del Protocollo d'Intesa del 10/2/2001 per quantificazione assegno *ad personam* ex art. 5 comma 4 Protocollo d'intesa di cui all'Allegato 11

(importi comprensivi di: ex tabella stipendiale, ex indennità di contingenza, ex EDR)

Cl./Liv.	1	2	3	4	5	6	7
1	17.826,80	18.794,21	20.572,41	22.444,58	23.789,48	25.386,60	30.049,02
2	18.281,66	19.267,56	21.141,91	23.054,75	24.473,62	26.144,70	31.003,12
3	18.736,52	19.740,90	21.711,40	23.664,93	25.157,76	26.902,80	31.957,21
4	19.191,38	20.214,25	22.280,90	24.275,11	25.841,89	27.660,90	32.911,30
5	19.646,24	20.687,60	22.850,40	24.885,28	26.526,03	28.418,99	33.865,40
6	20.101,10	21.160,95	23.419,90	25.495,46	27.210,17	29.177,09	34.819,49
7	20.559,65	21.726,75	24.111,43	26.260,95	28.053,32	30.120,09	35.884,53
8	21.018,21	22.292,55	24.802,96	27.026,44	28.896,47	31.063,09	36.949,56
9	21.476,77	22.858,35	25.494,49	27.791,94	29.739,63	32.006,09	
10	21.935,32	23.424,15	26.186,03	28.557,43	30.582,78	32.949,09	
11	22.393,88	23.989,95	26.877,56	29.322,93	31.425,93	33.892,09	
12	22.852,44	24.555,75	27.569,09	30.088,42	32.269,08	34.835,09	
13	23.310,99	25.121,55	28.260,63	30.853,91	33.112,23	35.778,09	

Allegato n. 11

UNA TANTUM

Per il periodo dal 5 luglio 2018 al 30 giugno 2024, a ciascun impiegato amministrativo a tempo indeterminato, in servizio alla data di stipula del presente contratto ed alla stessa data inquadrato secondo le disposizioni del CCNL del 5 luglio 2018, verranno corrisposte le seguenti somme "Una Tantum", escluse da ogni incidenza contrattuale (compreso il TFR), rapportate come da tabella al livello di appartenenza.

Cl./Liv.	1	2	3	4	5	6
	865,33	918,50	1.000,00	1.070,62	1.172,18	1.226,51

Le somme "Una Tantum" verranno corrisposte con la seguente modalità:

- 1) il 50% dell'importo complessivamente dovuto verrà erogato con la retribuzione del mese di luglio 2024;
- 2) il restante 50% con la retribuzione del mese di gennaio 2025.

Le predette somme "Una Tantum" verranno erogate in proporzione all'effettivo servizio prestato, considerando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Al personale che nei periodi di cui sopra abbia prestato la propria opera a tempo parziale gli importi "Una Tantum" di cui trattasi verranno corrisposti in proporzione alla durata dell'orario di lavoro.

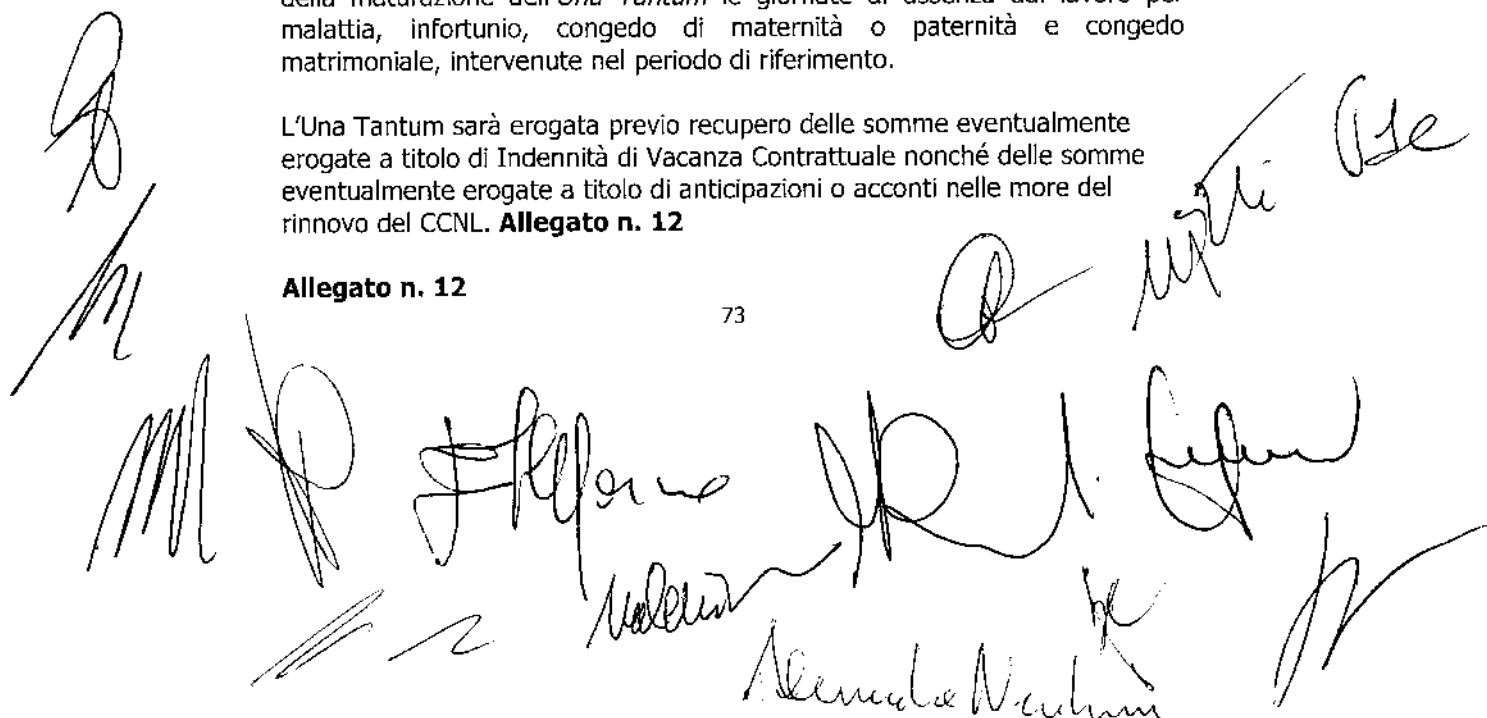
Nel caso in cui la prestazione ad orario ridotto abbia riguardato soltanto parte del suddetto periodo, gli importi "Una Tantum" verranno computati tenendo conto, proporzionalmente, della durata dei periodi di lavoro a tempo pieno e di quelli a tempo parziale.

L'erogazione non compete ai lavoratori impiegati presso Agenzie che abbiano in corso ammortizzatori sociali od altre forme di contenimento del costo del personale alla data di sottoscrizione del presente contratto o che siano in corso di procedura sindacale alla medesima data.

L'erogazione non compete per i periodi in cui si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad esempio, aspettativa, assenza facoltativa *post partum*, ecc.); sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell'Una Tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo di riferimento.

L'Una Tantum sarà erogata previo recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nonché delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazioni o acconti nelle more del rinnovo del CCNL. **Allegato n. 12**

Allegato n. 12

The bottom of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They are scattered across the bottom half of the page, overlapping the footer area.

POLIZZA SANITARIA

Le Parti hanno convenuto di prevedere, per tutti i dipendenti a tempo indeterminato, una copertura sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale di durata triennale.

La copertura sanitaria è, quindi prevista limitatamente al periodo decorrente dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2027.

Agli apprendisti è riconosciuto il diritto alla polizza sanitaria purché il contratto di apprendistato in essere abbia una durata che comprenda il triennio 1° gennaio 2025-31 dicembre 2027.

Le parti concordano sull'opportunità di attribuire preferenza alle prestazioni sanitarie erogate da strutture sanitarie convenzionate.

Le Parti concordano espressamente che, in occasione del successivo rinnovo del CCNL, valuteranno l'andamento della polizza e le corrispondenti coperture assicurative.

Le Parti hanno concordato una copertura sanitaria avente le caratteristiche di seguito indicate, con polizza stipulata per il tramite di Generali Italia spa ed il cui fascicolo informativo è allegato al presente CCNL:

- INTERVENTO CHIRURGICO ALTA SPECIALIZZAZIONE: Massimale 150k – Solo in Rete;
- INDENNITA' SOSTITUTIVA: Massimale 50€ fino al massimo di 100 giorni;
- CURE ONCOLOGICHE: Massimale 10k – riconoscimento 100%;
- ALTA DIAGNOSTICA: Massimale 3.5k – Scoperto in rete 40€ e Fuori Rete 40%;
- VISITE SPECIALISTICHE: Massimale 800€ - Scoperto in rete 40€ e Fuori Rete 40%;
- ODONTOIATRIA (Solo in Rete): Massimale 1000€ - Visita e Igiene Orale Scoperto 0% - Conservativa ed Endodonzia Scoperto 50%.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano laddove, alla data di sottoscrizione del presente CCNL, vi siano polizze assicurative sanitarie stipulate con Generali Italia spa, già in atto a livello aziendale, le cui coperture risultino complessivamente più favorevoli rispetto a quanto previsto dal presente contratto.

Generali Italia S.p.A.

GENERA Salute RSM

Condizioni di Assicurazione

Malattie per Aziende - Rimborso Spese Mediche

(Mod. M85/854- ed. 11/2019)

Contraente: ANAGINA dipendenti di Agenzia

Polizza N. _____

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTIENE :

- DIP DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO;
- DIP AGGIUNTIVO DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DELLE DEFINIZIONI.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set Informativo.

UN CONTRATTO SEMPLICE E CHIARO: IL CONTRATTO È REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO DALL'ANIA.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 22.05.2022



M.L.M.

Amor

Data ultimo aggiornamento: 04/11/2019

Be.

Andrea Zucchi

Patrizia Paoletti

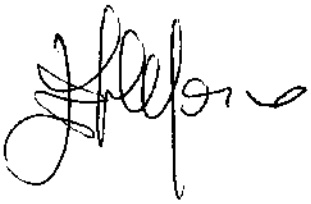
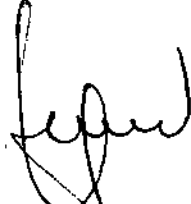
Illegible signature

Gse

Illegible signature
Illegible signature
Illegible signature

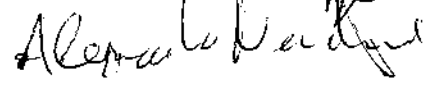
Illegible signature

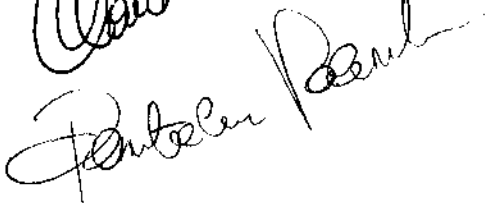
Scoperto	L'importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione
Strutture Mediche Convenzionate	Le strutture sanitarie costituite da istituti di cura, ambulatori medici e medici, convenzionati con la Centrale Operativa Medica, che forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto da Generali Italia, in nome e per conto dell'Assicurato, nei limiti di quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
Ticket sanitario	Il contributo pagato per la prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, erogata da una struttura del SSN o da una struttura privata con questo accreditata. Il servizio sanitario erogato dallo stato italiano
SSN (Servizio Sanitario Nazionale)	

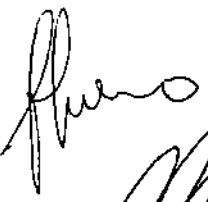










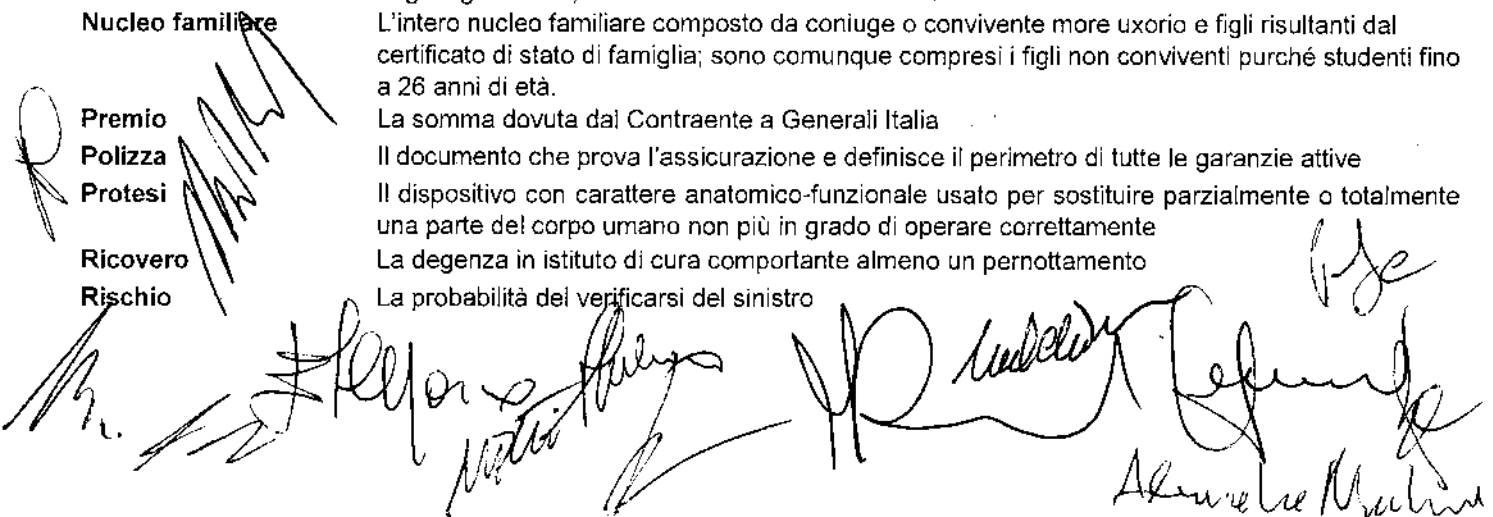





Q

Art. 1 Definizioni

Annualità assicurativa	Il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima data di scadenza del contratto. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra la data di rinnovo e la successiva data di scadenza
Assicurato	La persona in favore della quale è prestata l'assicurazione
Assicurazione	Il contratto Generali Salute RSM (Mod. M85/856)
Assistenza infermieristica	L'assistenza infermieristica professionale prestata da personale fornito di specifico diploma
Azienda Associata	L'azienda convenzionata con la Cassa di assistenza "Previgen Assistenza" e in regola con i pagamenti dei contributi
Centrale Operativa Medica	La struttura costituita da medici, tecnici ed operatori che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Generali Italia, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga nei casi previsti le prestazioni garantite "in rete convenzionata" dal contratto
Condizioni di assicurazione	Il documento che disciplina il contratto di assicurazione
Contraente	La Cassa di assistenza "Previgen Assistenza" con sede in via Marocchesa, 14 – Mogliano Veneto (TV)
Day Hospital/Day Surgery	La degenza in istituto di cura limitata a una sola parte della giornata
Difetto fisico	La deviazione del normale assetto morfologico di un organismo o parti di esso dovuto a sviluppo somatico in soggetti già costituzionalmente predisposti o a condizioni traumatiche acquisite
Durata contrattuale	Il periodo durante il quale il contratto è efficace
Franchigia	L'importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo viene detratto dall'ammontare dell'indennizzo. Per le garanzie che prevedono un'indennità per ciascun giorno di ricovero è il numero di giorni per i quali non viene corrisposta l'indennità all'Assicurato
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro
Intervento Chirurgico	L'atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici che richiede l'uso della sala operatoria. Può avvenire in regime di ricovero ordinario o day surgery con o senza degenza
Intervento Chirurgico Ambulatoriale	Le prestazioni chirurgiche, senza degenza, effettuate in ambulatori o ambulatori protetti, in anestesia locale e/o analgesia anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia, ago aspirato, infiltrazioni articolari
Istituto di Cura	L'ospedale, la clinica o la casa di cura in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna
IVASS	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici
Malattia oncologica	La malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive
Nucleo familiare	L'intero nucleo familiare composto da coniuge o convivente more uxorio e figli risultanti dal certificato di stato di famiglia; sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione e definisce il perimetro di tutte le garanzie attive
Protesi	Il dispositivo con carattere anatomico-funzionale usato per sostituire parzialmente o totalmente una parte del corpo umano non più in grado di operare correttamente
Ricovero	La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro



CHI ASSICURIAMO

Art. 2 Assicurati

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente (-> definizioni) in nome e per conto dell'Azienda Associata (>definizioni) a favore dei propri dipendenti remunerati dell'Azienda stessa.

La sede operativa dell'Azienda Associata, intesa quale luogo di abituale prestazione di lavoro, è situata in Italia e per i dipendenti inviati all'estero. L'assicurazione opera, nell'ambito dell'annualità assicurativa di polizza, per un periodo di permanenza continuativa non superiore a 6 mesi.

L'assicurazione è prestata a favore delle persone appartenenti alla categoria indicata in polizza le cui generalità risultano dagli elenchi forniti a Generali Italia dal Contraente.

L'assicurazione prestata per l'intero Nucleo familiare (-> definizioni) in caso di sinistro richiede la presentazione del certificato di stato famiglia oltre alla documentazione prevista dal successivo art. 23.

[testo dinamico in grassetto]: L'assicurazione è prestata nella forma: [inserire forma (ad.es CATEGORIA PERSONA)] con la qualifica di [inserire categoria in modo dinamico (ad e. "dirigenti")]



Che cosa è assicurato?

Art. 3 Rischi assicurati

Generali Italia rimborsa le spese sanitarie rese necessarie da malattia o infortunio e verificatisi nell'anno assicurativo. Le singole Garanzie, descritte negli articoli che seguono, sono prestate fino a concorrenza dei massimali, entro gli eventuali limiti di indennizzo e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti indicati negli articoli stessi e/o nell'art. 10 Tabella franchigie, scoperti, massimali e limiti di indennizzo.

La presente assicurazione si intende prestata indipendentemente e ad integrazione del S.S.N.

Se l'Assicurato paga soltanto il ticket previsto dal S.S.N. per la prestazione effettuata Generali Italia rimborserà l'intero importo.

Art. 4 Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche

Che cosa è assicurato

Generali Italia riconosce le spese sanitarie sostenute in caso di:

Art. 4.1 Interventi chirurgici ad alta specializzazione come indicati nell' Allegato 1 del contratto.

- onorari dell'équipe chirurgica, i diritti di sala operatoria ed i materiali di intervento, comprese le endoprotesi applicate durante l'intervento; **le spese per interventi chirurgici con utilizzo di tecnica robotica sono riconosciuti solo se effettuati in strutture convenzionate;**
- assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day Hospital o in ambulatorio per l'intervento chirurgico;
- rette di degenza fino al **limite giornaliero di € 250.**
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, **effettuati nei 90 giorni precedenti la data dell'intervento chirurgico** o il ricovero in istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
- esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), **effettuati nei 120 giorni successivi alla data dell'intervento** o della dimissione dal ricovero, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
- prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espanto, cure, medicinali e rette di degenza;
- vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assicurato con il **limite giornaliero di € 60** e per una durata non superiore al ricovero, con un **massimo di 30 giorni per annualità assicurativa;**

Al Be

- trasporto dell'Assicurato in autoambulanza all'istituto di cura e viceversa, col **massimo di € 1.100 per intervento o ricovero**;
- trasporto dell'Assicurato e di un eventuale accompagnatore all'estero e successivo ritorno, in treno o in aereo di linea (esclusa auto privata), **col massimo di € 2.000 per intervento o ricovero**;
- in caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all'estero, l'assicurazione è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma **fino ad un massimo di € 1.600**.

Art. 4.2 Precisazioni relative agli scoperti e franchigie per le spese di ricovero

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso delle spese sanitarie di cui al precedente art. 4.1 avviene per ciascun sinistro entro il massimale e previa applicazione degli eventuali scoperti e franchigie indicati all'art. 9 Tabella franchigie, scoperti, massimali e limiti di indennizzo.

Le spese relative a vitto, pernottamento e trasporto sono riconosciute entro i limiti previsti nel precedente art. 4.1 senza applicazione di scoperti o franchigie.

Art. 4.3 Spese pre/post ricovero

Ci sono limiti di copertura

Le eventuali spese sanitarie precedenti e successive al ricovero o all'intervento elencate nel precedente art. 4.1 sono riconosciute previa applicazione di uno scoperto del 15% che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Come si calcola l'indennizzo?

Esempio: ricovero chirurgico di 3 giorni, speso € 2.000, applicazione di scoperto del 10% col minimo di € 500. Prestazioni pre/post ricovero speso € 200, applicazione di scoperto del 15%. Accompagnatore speso € 300, riconoscimento € 60 al dì. **Totale speso dall'Assicurato € 2.500.**

Totale riconosciuto all'Assicurato € 1.850: ricovero € 1.500 (il 10% di 2.000= 200 e quindi verrà applicata il minimo previsto di 500); pre/post ricovero € 170 (15% di 200=30); accompagnatore € 180 (60 x3)

Art. 4.4 Anticipo

Che cosa è assicurato Nei casi di ricovero per il quale l'istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una somma quale deposito, è facoltà dell'Assicurato domandare anticipatamente - entro il limite dell'80% della somma assicurata - il rimborso dell'importo effettivamente versato a tale titolo, salvo conguaglio a cure ultimate.

L'anticipo avverrà a condizione che:

- non sorgano contestazioni sull'indennizzabilità a termini di contratto delle spese di ricovero;
- sia presentata la certificazione dell'istituto di cura che attesti l'avvenuta richiesta del deposito, il presunto ammontare delle spese sanitarie, la descrizione della patologia che rende necessario il ricovero o l'intervento chirurgico, la data prevista per il ricovero.

Art. 4.5 Indennità sostitutiva

Che cosa è assicurato

Qualora il ricovero o la degenza in regime di Day hospital avvenga in struttura pubblica o in struttura privata accreditata con spese a totale carico del S.S.N. - esclusi eventuali ticket - Generali Italia riconosce una indennità sostitutiva:

- integralmente per ogni pernottamento in istituto di cura; - al 50 % nel caso di Day Hospital.

Le eventuali spese collegate all'intervento elencate all' art. 4.1 sono comunque oggetto di rimborso da parte di Generali Italia in base a quanto indicato agli artt. 4.2 e 4.3.

Ci sono limiti di copertura

Nell'art. 9 Tabella franchigie, scoperti, massimali e limiti di indennizzo sono indicati l'importo giornaliero e il numero massimo di giorni per annualità assicurativa per cui l'indennità viene corrisposta.

Come si calcola l'indennizzo?

Esempio: ricovero chirurgico di 3 giorni in struttura del S.S.N, diaria sostitutiva € 100 al di. Prestazioni pre/post ricovero speso € 200, applicazione di scoperto del 15%. Accompagnatore speso € 300, riconoscimento € 60 al di. Totale speso dall'Assicurato € 500.

Totale riconosciuto all'Assicurato € 650: ricovero €300 (100x3gg di ricovero); pre/post ricovero € 170 (15% di 200=30); accompagnatore € 180 (60 x3)

Art. 5 Cure oncologiche

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, chemioterapia, radioterapia e immunoterapia rese necessarie da malattia oncologica ed eseguite esclusivamente in regime ambulatoriale o day hospital.

Sono compresi in garanzia i protocolli rientranti negli studi clinici relativi a sperimentazioni riconosciute dall'AIFA.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale di euro 7.000 senza applicazione di franchigie e/o scoperti. Il rimborso delle spese avviene previa presentazione della prescrizione medica con relativo quesito diagnostico.

Esaurito il massimale le prestazioni indicate non potranno essere rimborsate in base ad altre garanzie eventualmente presenti nel contratto.



ATTENZIONE: esaurito il massimale di questa garanzia il contratto non è più operante per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, la chemioterapia, radioterapia, immunoterapia rese necessarie da malattia oncologica.

Art. 6 Prestazioni diagnostiche ad alta specializzazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sanitarie sostenute a seguito di malattia od infortunio per le seguenti prestazioni diagnostiche ad alta specializzazione, non collegate a ricovero: Amniocentesi (nei seguenti casi: età dell'assicurata oltre i 35 anni, familiarità dell'assicurata con malformazioni genetiche, anomalie cromosomiche rilevate con test di screening ecografici, biochimici ed ultrascreen), Angiografia, Arteriografia, Cistografia, Coronarografia, Doppler, Ecocardiografia, Elettromiografia, Endoscopia, Esame urodinamico completo, Holter, Isterosalpingografia, Mineralogia Ossea Computerizzata (MOC), Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), Scintigrafia, Tomografia ad emissione di positroni (PET), Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), Urografia. Si intendono comprese in questa garanzia le spese sostenute per l'acquisto e riparazione di protesi ortopediche e apparecchi acustici.

Ci sono limiti di copertura

Il massimale annuo a disposizione e quanto rimane a carico dell'Assicurato sono indicati nell'art. 9 Tabella franchigie, scoperti, massimali e limiti di indennizzo.

Lo scoperto o franchigia che rimane a carico dell'Assicurato viene applicato alla spesa sostenuta per ciascuna prestazione. Il rimborso delle spese avviene previa presentazione della prescrizione medica con relativo quesito diagnostico.

Art. 7 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sanitarie sostenute a seguito di malattia od infortunio per:

- onorari dei medici per visite specialistiche (escluse comunque le visite pediatriche di routine e di controllo della crescita, odontoiatriche ed ortodontiche) intendendosi per tali quelle effettuate da medico fornito di regolare specializzazione conseguita presso la facoltà di medicina e chirurgia;
- analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
- trattamenti fisioterapici e riabilitativi (compresa la logopedia e l'ortottica). Rientrano in questa garanzia le infiltrazioni a fini fisioterapici. Si precisa che i trattamenti devono essere prescritti da medico specialista e possono essere svolti o all'interno di un centro specializzato o eseguiti da persone iscritte al relativo Albo delle figure professionali riconosciute dagli elenchi delle Arti e Professioni sanitarie. In caso di infortunio si precisa che lo stesso deve essere

documentato da certificazione della struttura di Pronto Soccorso o altra analoga struttura ospedaliera a cui si è fatto immediato ricorso. Si precisa altresì che saranno ammesse a rimborso soltanto le prestazioni effettuate entro 2 anni dalla data dell'evento, purché in vigenza di polizza

Ci sono limiti di copertura

Il massimale annuo a disposizione e quanto rimane a carico dell'Assicurato sono indicati nell'art. 9 Tabella franchigie, scoperti, massimali e limiti di indennizzo

Il rimborso delle spese analisi ed esami diagnostici e di laboratorio avviene previa presentazione della prescrizione medica con relativo quesito diagnostico.

L'eventuale scoperto o franchigia viene applicato alla spesa sostenuta per ciascuna prestazione o ciclo di terapia nel caso di trattamenti fisioterapici.

 **ATTENZIONE:** si considerano unica prestazione anche la visita specialistica e l'accertamento diagnostico (anche se rientrante nella garanzia di cui all'art. 6) connessi a medesima patologia, contestualmente prescritti dal medico e presentati a Generali Italia in un'unica richiesta di rimborso. In presenza di ciclo di cura la richiesta di rimborso deve essere fatta a conclusione del ciclo con la prescrizione del medico specialista nella patologia.

Art. 8 Cure dentarie

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa, a deroga dell'art. 12 Esclusioni - lett. K), le spese sostenute per le prestazioni dentarie indicate nella tabella dell'art.9.

Ci sono limiti di copertura

Il massimale annuo a disposizione e quanto rimane a carico dell'Assicurato sono indicati nell'art. 9 Tabella franchigie, scoperti, massimali e limiti di indennizzo.

L'eventuale scoperto o franchigia viene applicato alla spesa sostenuta e documentata dall'Assicurato.

Art. 9 TABELLA FRANCHIGIE, SCOPERTI, MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO

Ad integrazione di quanto indicato nelle singole garanzie valgono i limiti riportati nella tabella che segue.

Il massimale indicato nella tabella è da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato nell'art. 2 Assicurati.

Il rimborso delle spese indennizzabili a termini di contratto avviene per ogni garanzia fino a concorrenza del relativo massimale e previa eventuale applicazione dello scoperto e/o della franchigia indicati nel relativo articolo o nella seguente tabella. Qualora siano operanti sia la franchigia che lo scoperto, in caso di sinistro Generali Italia indennizzerà all'Assicurato le spese previa deduzione della percentuale di scoperto con il minimo dell'importo della franchigia.

L'applicazione degli scoperti e delle franchigie si intende riferita all'ammontare delle spese indennizzabili a termini di contratto, effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato.

Come si calcola l'indennizzo?

Garanzia Fisioterapia: Massimale € 1.000, a carico dell'Assicurato scoperto del 10% con minimo € 100 Esempio

Esempio 1: speso € 1.500, rimborso € 1.000 il massimale

Esempio 2: speso € 1.100, rimborso € 990. Lo scoperto del 10% applicato alla spesa è pari a € 110. Massimale residuo € 10.

Esempio 3: speso € 800, rimborso € 700. Lo scoperto del 10% della spesa (€ 80) è minore del minimo e quindi resta a carico dell'Assicurato € 100. Massimale residuo € 800.

Descrizione Garanzia	Art.	Massimale	Scoperti e franchigie
Intervento chirurgico ad Alta Specializzazione (fuori rete NON previsto)	art. 4.1	€ 150.000 (solo in rete)	<u>Scoperto:</u> in rete: nessuno
Retta di degenza		Limite giornaliero € 250	Ticket: rimborso al 100%
Indennità sostitutiva	art. 4.5	€ 50 fino al massimo di	100 giorni per annualità sostitutiva
Cure oncologiche	art. 5	€ 10.000	Riconoscimento al 100% della spesa
Prestazioni diagnostiche ad alta specializzazione	art. 6	€ 3.500	<u>Scoperto:</u> in rete: €. 40 fuori rete: 40% Ticket: rimborso al 100%
di cui Protesi ortopediche e apparecchi acustici		sottolimito € 500	<u>Scoperto:</u> 40% minimo €. 70
Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio	art. 7	€ 800	<u>Scoperto:</u> in rete: €. 40 fuori rete: 40%; Ticket: rimborso al 100%
Cure dentarie (SOLO IN RETE)	art. 8	€ 1.000	<u>Scoperto:</u> in rete
Visite			nessuno
Igiene orale			nessuno
Visita emergenza			nessuno
Conservativa			50%
Radiologia odontoiatrica			Accesso al tariffario
Chirurgia			Accesso al tariffario
Endodonzia			50%
Parodontologia			Accesso al tariffario
Protesi			Accesso al tariffario
Ortognatodonzia			Accesso al tariffario
Implantologia			Accesso al tariffario



Che cosa NON è assicurato?

Art. 10 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza; al manifestarsi di tali affezioni nel corso del contratto, l'assicurazione nei loro confronti viene a cessare indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato.

Art. 11 Permanenza in assicurazione – Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.

Per coloro che compiono i 75 anni in corso di copertura, la stessa vale fino alla fine dell'annualità assicurativa e pertanto non si darà seguito a rimborso del Premio che si considera acquisito; l'eventuale Premio pagato per l'annualità successiva verrà restituito.

Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con l'Azienda Associata, l'assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con l'Azienda stessa. Allo scioglimento di detto rapporto, l'assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non si darà seguito a rimborso del Premio che si considera acquisito.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 12 Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a) gli infortuni derivanti dalla pratica degli sport aerei in genere o di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- b) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche, ed alle relative prove ed allenamenti;
- c) gli infortuni determinati da ubriachezza o sofferti sotto influenza di allucinogeni, di stupefacenti e di psicofarmaci, nonché in conseguenza di proprie azioni dolose delittuose;
- d) gli infortuni sofferti e le malattie verificatesi durante lo svolgimento del servizio di leva od il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- e) le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto;



ATTENZIONE: a titolo esemplificativo e non esaustivo sono interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici: **piattismo bilaterale, scoliosi, alluce valgo, varismo delle ginocchia, anca valga, piede torto**

- f) l'intervento per deviazione del setto nasale, se non a seguito di evento traumatico documentato da certificato di pronto soccorso, anche se abbinato ad ipertrofia dei turbinati o poliposi;
- g) le cure e le visite specialistiche relative a malattie mentali e disturbi psichici in genere compresi i comportamenti nevrotici;
- h) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici e ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- i) le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell'infertilità e comunque quelli relativi all'inseminazione artificiale, compresi tutti gli accertamenti effettuati dopo la prima diagnosi e propedeutici alle terapie;
- j) prestazioni mediche, trattamenti e interventi chirurgici aventi finalità estetiche nonché tutte le cure ad essi collegabili o conseguenti a precedenti interventi chirurgici o cure a fine estetico. Fanno eccezione alla presente esclusione le prestazioni aventi finalità ricostruttiva conseguenti ad infortunio o intervento chirurgico oncologico. Relativamente all'applicazione di endoprotesi mammarie per ricostruzione a seguito di neoplasia maligna sono comprese solo quelle relative alla sede anatomica della lesione e sono esclusi gli interventi successivi alla prima applicazione;



ATTENZIONE: a titolo esemplificativo e non esaustivo sono interventi estetici: **mastoplastica, blefaroplastica, aspirazione della cute e del tessuto cutaneo, rinoplastica, trapianto di capelli, liposuzione, addominoplastica, cisti adipose, chirurgia bariatrica** con indice di massa corporea minore di 30 BMI, comprese le relative terapie dietologica e dietoterapica

- k) le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del parodontio, gli interventi preprotetici e di implantologia;
- l) le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
- m) le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- n) degenze in case di riposo, in strutture di lungodegenza o residenze sanitarie assistenziali, di convalescenza, di soggiorno, stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere;

Q

- o) ricoveri per stati vegetativi, ricoveri per lunga degenza intendendosi per tali quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che diano luogo alla permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- p) cure non rientranti nei protocolli riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità;
- q) i ricoveri ed i day hospital durante i quali vengono effettuati solo accertamenti diagnostici o terapie fisiche che, per la loro natura, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
- r) le cure, gli accertamenti clinico-strumentali e le visite specialistiche correlate alla condizione di sieropositività H.I.V. o A.I.D.S.



Dove vale la copertura?

Art. 13 Validità territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Art. 14 Oneri

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, all'assicurazione ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.

Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle comunicazioni

Generali Italia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il Premio unicamente in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte di Generali Italia e risultanti dai documenti contrattuali. Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In tale caso, spetta a Generali Italia, oltre alle rate di Premio scadute e rimaste insoddisfatte, il Premio complessivo relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.

Tutte le comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Azienda Associata

Se gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:

- il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assicurazione.
- gli assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito internet di Generali Italia, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

L' **Azienda Associata** si impegna a fornire a Generali Italia nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente) degli assicurati al momento dell'entrata in copertura. Il Contraente si impegna a comunicare agli assicurati eventuali trasferimenti di agenzia e operazioni societarie straordinarie.

Generali Italia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie nonché ad esibire i libri paga.

Art. 17 Riservatezza dei dati personali

L' **Azienda Associata** si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa Contrattuale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, allegata a queste Condizioni di Assicurazione (GIPRY) ed a restituire a Generali Italia il consenso dell'assicurato.

Quando e come devo pagare?

Art. 18 Regolazione del Premio

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, il pagamento da parte del Contraente di un Premio. Entro il 30° giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente si impegna a comunicare:

- **relativamente alla nuova annualità assicurativa**, l'effettivo numero iniziale di unità assicurate (persone o nuclei familiari) affinché Generali Italia possa determinare il Premio che il Contraente dovrà anticipare anche in qualità di Premio minimo;
- **relativamente all'annualità trascorsa**, gli avvenuti inserimenti in garanzia con le corrispondenti date di decorrenza affinché la Generali Italia possa procedere alla regolazione del Premio definitivo.

Per la regolazione del Premio resta inteso che se l'inserimento in garanzia è avvenuto nel corso del primo semestre dell'annualità assicurativa questo comporta la corresponsione dell'intero Premio annuo per unità; se invece l'inserimento in garanzia è avvenuto nel secondo semestre dell'annualità assicurativa questo comporta la corresponsione del 70% del Premio annuo per unità.

A seguito di tali comunicazioni Generali Italia notificherà al Contraente gli importi dovuti che dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla notifica stessa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti il Premio da anticipare in via provvisoria per la nuova annualità sarà pari a quanto anticipato per l'annualità trascorsa e sarà considerato in conto od a garanzia di quello relativo all'annualità per la quale non sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. Di conseguenza Generali Italia si riserva il diritto di sospendere il pagamento dei sinistri pendenti fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Generali Italia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, Generali Italia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli eventi accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 19 Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Salvo quanto sotto disciplinato il Premio si intende pagato con la consegna della somma corrispondente al Premio stesso. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Generali Italia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Nei limiti previsti dalle norme vigenti, il Premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico. In questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità, su conto corrente postale dedicato. In questo caso la data di versamento del Premio e, quindi, la data di decorrenza della garanzia coincide con quella apposta dall'ufficio postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità. In questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità. In questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;

Q

- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità. In questo caso la data di versamento del Premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto corrente dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD). In questo caso il Premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di Premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive. Fermo quanto precede, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di Premio la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la garanzia produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico bancario o recandosi direttamente presso l'intermediario, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte di Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

- (1) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
- (2) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del Premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 20 Entrata in vigore dell'assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dal giorno e dalle ore indicati in Polizza se a tale data il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in Polizza.



Come posso disdire la polizza?

Art. 21 Proroga dell'assicurazione

Il contratto - sempre se stipulato per almeno un anno - è prorogato per una ulteriore annualità e così successivamente. L'eventuale disdetta va esercitata dal Contraente o da Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza, con comunicazione per iscritto mediante:

- posta elettronica certificata (PEC);
- lettera raccomandata.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 22 Reti convenzionate

Rete delle "Strutture Convenzionate"

Generali Italia ha studiato e realizzato un servizio di accesso ad una rete di centri clinici e Studi Odontoiatrici convenzionati ai quali gli assicurati possono rivolgersi, attraverso l'attivazione della Centrale Operativa, per le prestazioni previste dal contratto con costi sostenuti direttamente da Generali Italia, ad eccezione delle franchigie o scoperti di polizza e delle spese non previste dalla polizza stessa.

Le modalità operative del servizio sono disciplinate dalla guida al servizio che forma parte integrante del presente contratto (Allegato 2).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Attenzione: gli assicurati devono attivare la Centrale Operativa in caso di intervento chirurgico da effettuare in struttura sanitaria privata per verificare l'appartenenza o meno di questa alla rete convenzionata con Generali Italia

Art. 23 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (richiesta di rimborso)

In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono ottemperare ai seguenti obblighi:

- presentare, non appena ne abbiano avuto la possibilità, la denuncia del sinistro corredata dalla necessaria documentazione medica con la prescrizione riportante il quesito diagnostico;
- allegare la copia della cartella clinica completa per le prestazioni connesse ai ricoveri;
- acconsentire alla visita dei medici inviati da Generali Italia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti;
- fornire tutta la documentazione (medica e non) che Generali Italia riterrà opportuno acquisire ai fini di una corretta e completa istruttoria del sinistro.

L'inadempimento ai suddetti obblighi comporta la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 24 Criteri di liquidazione

Generali Italia effettua il rimborso delle spese a cura ultimata e direttamente all'Assicurato, previa presentazione delle fotocopie delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, nella valuta avente corso legale in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali.

Per la corresponsione delle indennità per i giorni di ricovero, Generali Italia effettua il pagamento all'Assicurato, previa presentazione dei documenti giustificativi (cartella clinica completa e documentazione medica attestanti durata e ragioni del ricovero).

La richiesta di rimborso può essere inviata con una raccomandata A.R. contenente l'apposito modulo sottoscritto in cui è indicato l'indirizzo e la documentazione inerente il sinistro, **oppure tramite internet**. Per accedere al servizio web (tramite pc, smartphone o tablet) occorre collegarsi al sito di Generali Italia <http://www.generali.it/> e cliccare sulla voce "Area Clienti".

In alternativa è possibile utilizzare il link diretto all'applicativo <https://areaclienti.spesemediche.generali.it/>.

Art. 25 Controversie

In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un collegio arbitrale di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico arbitrale risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono esser raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 26 Rimborso da Enti

Se l'Assicurato ha ricevuto o deve ricevere un rimborso da altro ente assistenziale o da altra assicurazione per una medesima prestazione presente in questo contratto, deve fornire a Generali Italia evidenza degli importi ricevuti o che gli

verranno riconosciuti. Generali Italia effettua il pagamento della prestazione richiesta in base a quanto previsto dal contratto sulle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato e comunque fino ad un importo che sommato a quanto già indennizzato da altro ente o assicuratore non ecceda il costo sostenuto per quella prestazione.

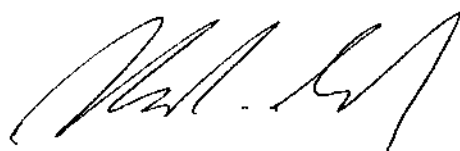
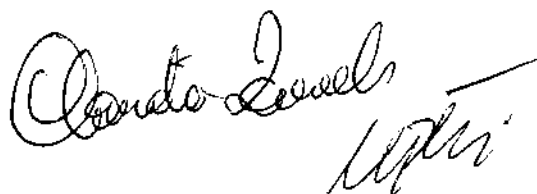
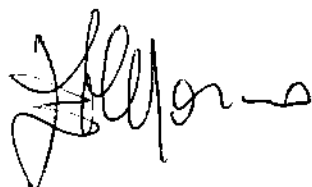
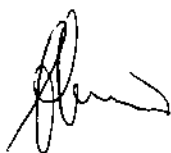
Art. 27 Determinazione dell'annualità assicurativa di competenza

L'individuazione dell'annualità assicurativa di competenza di un sinistro avviene con il seguente criterio:

- a) In caso di ricovero per intervento ad alta specializzazione e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di cui agli artt. 4.1 e 4.5 delle condizioni di assicurazione, la data del sinistro coincide con quella dell'entrata dell'Assicurato nella struttura ospedaliera. A questa data si fa riferimento per tutte le garanzie collegate al ricovero;
- b) per le garanzie di cui agli articoli dal 5 al 8 delle condizioni di assicurazione la data del sinistro corrisponde alla data della documentazione di spesa o di autorizzazione ad effettuare la prestazione.

Art. 28 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.



SOMMARIO

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Assicurati
- Art. 3 Rischi assicurati
- Art. 4 Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche
 - Art. 4.1 Interventi chirurgici ad alta specializzazione come indicati nell' Allegato 1 del contratto
 - Art. 4.2 Precisazioni relative agli scoperti e franchigie per le spese di ricovero
 - Art. 4.3 Spese pre/post ricovero
 - Art. 4.4 Anticipo
 - Art. 4.5 Indennità sostitutiva
- Art. 5 Cure oncologiche
- Art. 6 Prestazioni diagnostiche ad alta specializzazione
- Art. 7 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio
- Art. 8 Cure dentarie
- Art. 9 TABELLA FRANCHIGIE, SCOPERTI, MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 10 Persone non assicurabili
- Art. 11 Permanenza in assicurazione – Limiti di età
- Art. 12 Esclusioni
- Art. 13 Validità territoriale
- Art. 14 Oneri
- Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle comunicazioni
- Art. 16 Obblighi del Contraente e dell' Azienda Associata
- Art. 17 Riservatezza dei dati personali
- Art. 18 Regolazione del Premio
- Art. 19 Pagamento del Premio
- Art. 20 Entrata in vigore dell'assicurazione
- Art. 21 Proroga dell'assicurazione
- Art. 22 Reti convenzionate
- Art. 23 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (richiesta di rimborso)
- Art. 24 Criteri di liquidazione
- Art. 25 Controversie
- Art. 26 Rimborso da Enti
- Art. 27 Determinazione dell'annualità assicurativa di competenza Art. 28 Lingua in cui è redatto il contratto

18

AL

Oberto Deella

Celestino
MR

MR

Alfonso

Alfonso

Alfonso

Alfonso

Alfonso

Alfonso

Alfonso

Alfonso

Alfonso Deella

ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INTERVENTI CHIRURGICI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Per facilitare la consultazione dell'elenco sono stati effettuati dei raggruppamenti secondo sistema, organo od apparato, ed all'interno di ciascuno, per tipologia di intervento.

Il sistema di codici utilizzato nella classificazione ICD9-CM è articolato in quattro caratteri numerici, con i primi due che identificano generalmente un organo/apparato/sistema, mentre il terzo ed il quarto specificano sede e tipo di intervento. In alcuni casi i codici sono limitati al terzo carattere per identificare interventi che non richiedono ulteriori specificazioni ovvero che raggruppano per analogia quelli che differiscono esclusivamente per il quarto carattere.

1. Interventi sul sistema nervoso (01-05)
2. Interventi sul sistema endocrino (06-07)
3. Interventi sull'occhio (08-16)
4. Interventi sull'orecchio (18-20) associati a Interventi su naso, bocca e faringe (21-29)
5. Interventi sul sistema respiratorio (30-34)
6. Interventi sul sistema cardio vascolare (35-39)
7. Interventi sul sistema ematico e linfatico (40-41)
8. Interventi sull'apparato digerente (42-54)
9. Interventi sull'apparato urinario (55-59) e Interventi sugli organi genitali maschili (60-64)
10. Interventi sugli organi genitali femminili (65-71)
11. Interventi sull'apparato muscolo scheletrico (76-84)
12. Interventi sui tegumenti (85-86)

1. Interventi sul sistema Nervoso (01-05)		
Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Craniotomia e craniectomia (decompressiva e/o esplorativa per ascesso epidurale, ematoma extradurale, corpo estraneo, aneurisma intracranico) e interventi su talamo e globo pallido	01.2	Craniotomia e craniectomia
	01.21	Incisione e drenaggio dei seni cranici
	01.23	Riapertura di pregressa craniotomia
	01.24	Altra craniotomia
Interventi sul talamo e sul globo pallido	01.25	Altra craniectomia
	01.52	Emisferectomia
	01.4	Interventi sul talamo e sul globo pallido
	01.41	Interventi sul talamo
Lobectomia cerebrale	01.42	Interventi sul globo pallido
	01.53	Lobectomia cerebrale (per lesione organica)
Lobotomia e trattotomia	01.32	Lobotomia e trattotomia
Asportazione o demolizione di lesione o tessuto cerebrale profondi e/o rimozione di tessuto di granulazione. Incisione cerebrale e delle meningi cerebrali (per igroma intracranico, ascesso cerebrale, empiema sottodurale, ematoma intracerebrale, lesione organica, cisti cerebrale, aderenze corticali, lesione delle meningi cerebrali)	01.51	Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali
Asportazione di lesione midollare e interventi di plastica sul midollo (meningocele e mielomeningocele spinali, spina bifida, difetti vertebrali, fratture vertebrali, aderenze)	03.4	Asportazione o demolizione di lesione del midollo o delle meningi spinali
	03.5	Interventi di plastica sulle strutture del midollo
	03.51	Riparazione di meningocele spinale
	03.52	Riparazione di mielomeningocele spinale
	03.53	Riparazione di fratture vertebrali
	03.59	Altri interventi di riparazione e di plastica sul midollo spinale
	03.6	Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei nervi

2. Interventi sul sistema Endocrino (06-07)		
Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Tiroidectomia completa	06.4	Tiroidectomia completa
Tiroidectomia retrosternale completa	06.52	Tiroidectomia retrosternale completa
Surrenectomia parziale	07.2	Surrenectomia parziale
Surrenectomia monolaterale	07.22	Surrenectomia monolaterale
Asportazione della ghiandola pineale	07.54	Asportazione della ghiandola pineale
Asportazione totale dell'ipofisi per via non specificata	07.69	Asportazione totale dell'ipofisi per via non specificata

3. Interventi sull'Occhio (08-16)		
Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Eviscerazione del bulbo oculare	16.3	Eviscerazione del bulbo oculare
Enucleazione del bulbo oculare	16.4	Enucleazione del bulbo oculare

4. Interventi sull'Orecchio (18 - 20) associati a Interventi su Naso Bocca e Faringe (21 - 29)		
Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Caldwell-Luc	22.61	Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Caldwell-Luc
Emilaringectomia	30.1	Emilaringectomia
Laringectomia radicale	30.4	Laringectomia radicale

5. Interventi sul sistema Respiratorio (30-34)

Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
-----------------	------	------------------

GENERASalute RSM

Edizione 11.2019

Condizioni di assicurazione - Pagina 17 di 24

Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale	31.75	Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale
Asportazione/demolizione di lesione tracheale	31.5	Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto della trachea
Chiusura di altra fistola della trachea	31.73	Chiusura di altra fistola della trachea
Lobectomia del polmone	32.4	Lobectomia del polmone
Toracoplastica	33.34	Toracoplastica
Trapianto di polmone	33.5	Trapianto di polmone
Trapianto del blocco cuore polmone	33.6	Trapianto combinato cuore-polmone
Toracectomia	34.51	Decorticazione del polmone
	34.73	Chiusura di altra fistola del torace
	34.82	Sutura di lacerazione del diaframma

6. Interventi sul sistema Cardio-Vascolare (35 - 39)

Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione	35.1	Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola non specificata	35.10	Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola non specificata
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica senza sostituzione	35.11	Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica senza sostituzione
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza sostituzione	35.12	Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza sostituzione
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare senza sostituzione	35.13	Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare senza sostituzione
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide senza sostituzione	35.14	Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide senza sostituzione
Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi	35.21	Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi
Altra sostituzione di valvola aortica con protesi	35.22	Altra sostituzione di valvola aortica con protesi
Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi	35.24	Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi
Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi	35.25	Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi
Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi	35.26	Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi
Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi	35.27	Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi
Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del cuore	35.39	Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del cuore
Riparazione di difetto settale nel cuore	35.5	Riparazione con protesi dei setti interatriale e interventricolare
Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con innesto tissutale (sintetico o biologico)	35.6	Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con innesto tissutale (sintetico o biologico)
Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite	35.8	Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite
Correzione totale di tetralogia di Fallot	35.81	Correzione totale di tetralogia di Fallot
Correzione totale di completa anomalia della connessione venosa polmonare	35.82	Correzione totale di completa anomalia della connessione venosa polmonare
Correzione totale del tronco arterioso	35.83	Correzione totale del tronco arterioso
Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classificato altrove	35.84	Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classificato altrove
Altri interventi su valvole e setti del cuore	35.9	Altri interventi su valvole e setti del cuore
Trasposizione interatriale del ritorno venoso	35.91	Trasposizione interatriale del ritorno venoso
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare	35.92	Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta	35.93	Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta
Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare	35.94	Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare

Allegato 1

Bypass aortocoronarico di una o più arterie coronariche	36.10	Bypass aortocoronarico per rivascularizzazione cardiaca, SAI
	36.91	Riparazione di aneurisma dei vasi coronarici
Pericardiectomia ed escissione di lesione del cuore	37.32	Asportazione di aneurisma del cuore
Trapianto di cuore	37.5	Trapianto di cuore
Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi	38.33	Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi
Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi	38.38	Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi
Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione	38.42	Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione
Resezione di vasi intracranici con anastomosi	38.31	Resezione di vasi intracranici con anastomosi
Resezione di vasi intracranici con sostituzione	38.41	Resezione di vasi intracranici con sostituzione
Resezione dell'aorta con anastomosi	38.34	Resezione dell'aorta con anastomosi
Resezione di altri vasi toracici con anastomosi	38.35	Resezione di altri vasi toracici con anastomosi

Bypass vascolare extra-intracranico	39.28	Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
Intervento di dissezione dell'aorta	39.54	Intervento di dissezione dell'aorta
Altra riparazione di aneurismi	39.52	Altra riparazione di aneurismi
Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore aperto	39.62	Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore aperto
Interventi sul glomo carotideo e altri glomi vascolari	39.8	Interventi sul glomo carotideo e su altri glomi vascolari

7. Interventi sul sistema Ematico e Linfatico (40 - 41)

Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Trapianto di midollo osseo	41.00	Trapianto di midollo osseo NAS
Splenectomia totale	41.5	Splenectomia totale

8. Interventi sull'apparato Digerente (42 - 54)

Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Asportazione locale di diverticolo esofageo	42.31	Asportazione locale di diverticolo esofageo
Esofagectomia totale	42.42	Esofagectomia totale
Esofago-gastrostomia intratoracica	42.52	Esofago-gastrostomia intratoracica
Riparazione di fistola esofagea, non classificata altrove	42.84	Riparazione di fistola esofagea, non classificata altrove
Gastrectomia totale	43.9	Gastrectomia totale
Piloro plastica e/o dilatazione del piloro	44.2	Piloro plastica
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico	44.40	Sutura di ulcera peptica, SAI
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico	44.41	Sutura di ulcera gastrica
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico	44.42	Sutura di ulcera duodenale
Esofagogastropластика	44.65	Esofagogastropластика
Emicolectomia destra	45.73	Emicolectomia destra
Resezione del colon trasverso	45.74	Resezione del colon trasverso
Emicolectomia sinistra	45.75	Emicolectomia sinistra
Colectomia totale intraaddominale	45.8	Colectomia totale intraaddominale
Resezione del retto per via addominoperineale	48.5	Resezione del retto per via addominoperineale
Resezione anteriore del retto con contemporanea colostomia	48.62	Resezione anteriore del retto con contemporanea colostomia
Incisione o asportazione di fistola anale	49.1	Incisione o asportazione di fistola anale
Asportazione dell'ano	49.6	Asportazione dell'ano
Lobectomia del fegato	50.3	Lobectomia del fegato
Trapianto del fegato	50.5	Trapianto del fegato
Colecistotomia e colicistostomia	51.01	Aspirazione percutanea della colecisti
Colecistotomia e colicistostomia	51.02	Colecistostomia con trequarti
Colecistectomia	51.23	Colecistectomia laparoscopica
Anastomosi fra colecisti e dotti epatici	51.31	Anastomosi fra colecisti e dotti epatici
Coledocoenterostomia	51.36	Coledocoenterostomia
Asportazione dell'ampolla di Vater con reimpianto del dotto comune	51.62	Asportazione dell'ampolla di Vater con reimpianto del dotto comune
Marsupializzazione di cisti pancreatica	52.3	Marsupializzazione di cisti pancreatica
Pancreatectomia parziale o totale (compresa linfadenectomia)	52.5	Pancreatectomia parziale

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Alessandro Nodine" and various illegible signatures.]

Pancreatectomia prossimale	52.51	Pancreatectomia prossimale
Pancreatectomia distale	52.52	Pancreatectomia distale
Pancreatectomia totale	52.6	Pancreatectomia totale
Trapianto di pancreas o di cellule di Langherans	52.8	Trapianto del pancreas

9. Interventi sull'apparato Urinario 55 - 59 e Intervento sugli Organi Maschili (60 - 64)

Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Nefroureterectomia	55.51	Nefroureterectomia
Nefrectomia bilaterale	55.54	Nefrectomia bilaterale
Trapianto renale	55.6	Trapianto renale
Anastomosi uretero-intestinale	56.71	Anastomosi uretero-intestinale
Nefrocistoanastomosi SAI	56.73	Nefrocistoanastomosi SAI
Cistectomia radicale	57.71	Cistectomia radicale
Chiusura di fistola vescico-intestinale	57.83	Chiusura di fistola vescico-intestinale
Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale	57.84	Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale

GENERA Salute RSM

Edizione 11.2019

Condizioni di assicurazione - Pagina 19 di 24

Neovescica continente ed ampliamento vescicale	57.87	Neovescica continente ed ampliamento vescicale
Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria o colposospensione	59.3	Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria
Prostatectomia radicale qualsiasi tecnica	60.5	Prostatectomia radicale
Prostatectomia perineale	60.62	Prostatectomia perineale

10. Interventi sugli Organi Genitali Femminili (65 - 71)

Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Annessiectomia monolaterale (qualsiasi metodica)	65.3	Ovariectomia monolaterale
Isterectomia addominale totale	68.4	Isterectomia addominale totale
Isterectomia totale (qualsiasi metodica)	68.5	Isterectomia vaginale

11. Interventi sull'apparato Muscoloscheletrico (76 - 84)

Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Riduzione cruenta di lussazione dell'anca	79.85	Riduzione cruenta di lussazione dell'anca
Asportazione di disco intervertebrale comprensivo di artrodesi	80.50	Asportazione o demolizione di disco intervertebrale, non specificata se con artrodesi intersomatica per via anteriore
Asportazione di disco intervertebrale anche cervicale (discectomia, compresa eventuale laminectomia e decompressione)	80.51	Asportazione di disco intervertebrale
	80.81	Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione della spalla
Artrodesi vertebrale (qualsiasi sede e metodica) eccetto cervicale	81.00	Artrodesi vertebrale, SAI
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore	81.04	Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore	81.05	Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore
Artrodesi delle vertebre lombari e lumbosacrali, approccio anteriore	81.06	Artrodesi delle vertebre lombari e lumbosacrali, approccio anteriore
Artrodesi lombare e lumbosacrale, approccio ai processi laterali trasversi	81.07	Artrodesi lombare e lumbosacrale, approccio ai processi laterali trasversi
Artrodesi lombare e lumbosacrale, con approccio posteriore	81.08	Artrodesi lombare e lumbosacrale, con approccio posteriore
Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi approccio	81.09	Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi approccio
Artrodesi vertebrale cervicale (qualsiasi metodica)	81.01	Artrodesi atlanto-epistrofea
Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore	81.02	Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore
Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore	81.03	Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore
Sostituzione totale del gomito	81.84	Sostituzione totale del gomito

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like "M. Neri", "S. Neri", "R. Neri", "G. Neri", "P. Neri", "L. Neri", "M. Neri", "S. Neri", "R. Neri", "G. Neri", "P. Neri", "L. Neri"]

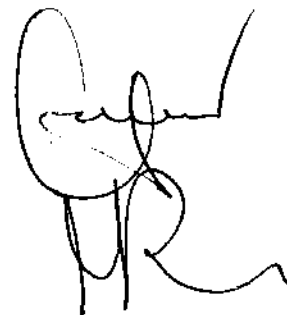
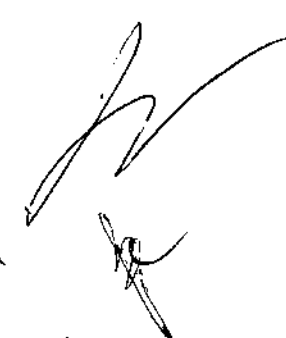
Allegato 1

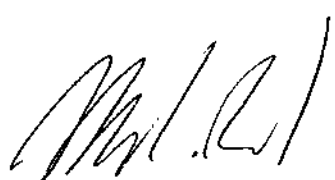
Sostituzione totale dell'anca	81.51	Sostituzione totale dell'anca
Revisione di sostituzione dell'anca	81.53	Revisione di sostituzione dell'anca
Sostituzione totale di ginocchio	81.54	Sostituzione totale del ginocchio
Sostituzione della spalla (artroprotesi)	81.80	Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica)
Sostituzione parziale della spalla (artroprotesi)	81.81	Sostituzione parziale della spalla (con protesi sintetica)
Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi sanguigni	82.61	Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi sanguigni
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice	82.81	Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice
Amputazione a livello dell'omero	84.07	Amputazione a livello dell'omero
Amputazione addomino-pelvica	84.19	Amputazione addomino-pelvica

12. Interventi sui tegumenti (85 - 86)

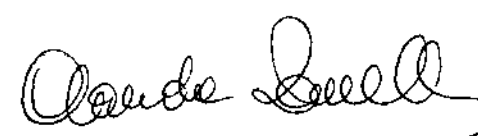
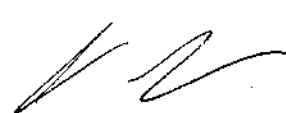
Tipo intervento	ICD9	descrizione ICD9
Mastectomia radicale monolaterale	85.45	Mastectomia radicale monolaterale










ALLEGATO 2 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il servizio di pagamento diretto

Attivazione della Centrale Operativa

L'Assicurato ha la possibilità di utilizzare le strutture della rete convenzionata attivando la Centrale Operativa con uno dei seguenti canali a sua scelta:

- Telefonico: chiamate dall'Italia o dall'estero al **+39.02.82951133**, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00
- Tramite portale Web raggiungibile all'indirizzo <https://areaclienti.generali.it>
- Tramite l'App My Generali

L'autorizzazione da parte della Centrale Operativa ad effettuare la prestazione in rete comporta il servizio di pagamento diretto da parte della Compagnia alla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

La Rete delle "Strutture Convenzionate" con Generali Welion

Per "Rete" si intende l'insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case di Cura, Studi Odontoiatrici e Centri Diagnostici) e dei professionisti convenzionati con Generali Italia, alle quali l'Assicurato potrà essere indirizzato dalla Centrale Operativa per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza.

L'elenco delle strutture sanitarie convenzionate è disponibile nel sito di Generali Italia www.generali.it alla voce "Strutture Convenzionate" ed è periodicamente aggiornato. La Rete infatti è suscettibile di modifiche anche in corso dell'annualità assicurativa. L'ufficio Convenzioni provvede all'aggiornamento costante della propria Banca Dati, potendo fornire all'Assicurato un'informazione sempre aggiornata tramite la Centrale Operativa.

ACCESSO AI SERVIZI OSPEDALIERI (ricoveri, day hospital, interventi chirurgici ambulatoriali)

L'Assicurato, qualora necessiti di effettuare una prestazione sanitaria presso una struttura convenzionata deve contattare la Centrale Operativa, almeno 5 giorni feriali prima della data della prestazione, al fine di verificare la convenzione della struttura prescelta e dell'equipe medica e di valutare la congruità assicurativa della prestazione.

La Centrale Operativa è raggiungibile dal **lunedì al venerdì dalle 9 alle 18**, al numero sopra indicato.

In caso di ricoveri urgenti in orario diverso da quello indicato, si richiede all'Assicurato di contattare la Centrale Operativa il primo giorno feriale disponibile.

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche in favore dell'Assicurato è necessario comunicare:

- ☐ nome e cognome della persona che effettua la prestazione
- ☐ contraente della polizza
- ☐ recapito telefonico mobile - per l'invio di SMS di conferma - della persona che effettua la prestazione
- ☐ struttura sanitaria presso cui sarà effettuata la prestazione
- ☐ data della prestazione
- ☐ nominativo equipe medica

E' necessario che l'Assicurato trasmetta via mail all'indirizzo ricoveri.it@generali.com o alleggi alla denuncia se fatta tramite il canale on line la **prescrizione medica con i seguenti elementi** (Nel Caso di prestazione odontoiatrica tale dato non è necessario):

- ☐ indicazione della prestazione da effettuare
- ☐ diagnosi
- ☐ anamnesi prossima e remota

☐ referti esami strumentali

La preventiva richiesta dell'Assicurato, l'invio della documentazione sopra indicata e la successiva conferma da parte della Centrale Operativa **sono condizioni indispensabili per l'operatività del pagamento diretto.**

All'atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, **entro le 72 ore successive** autorizza la struttura convenzionata ad effettuare la prestazione ed avvisa l'Assicurato del buon esito della pratica.

All'atto della prestazione presso una struttura convenzionata, l'Assicurato dovrà sottoscrivere l'apposita "lettera d'impegno", documento che ribadisce gli obblighi reciproci tra struttura convenzionata e Assicurato, integrata con gli adempimenti relativi a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a Generali Italia direttamente gli originali delle fatture e copia dei referti per il pagamento delle prestazioni nel rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie.

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l'eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non pregiudica l'indennizzabilità del sinistro da parte di Generali Italia con modalità rimborsuale.

Si ribadisce che l'Assicurato avrà diritto al pagamento diretto delle spese fatturate dai professionisti e dalle strutture convenzionate solo limitatamente a quanto autorizzato dalla Centrale Operativa.

Pagamento diretto delle spese garantite dalla polizza in caso di prestazioni sanitarie presso la Rete

Qualora la Centrale Operativa abbia autorizzato il pagamento diretto a ricovero avvenuto o a prestazione sanitaria erogata Generali Italia pagherà direttamente le spese dovute per le prestazioni mediche ed ospedaliere purché indennizzabili a termini di polizza, ferma l'applicazione dell'eventuale franchigia che dovrà essere versata dall'Assicurato alla struttura sanitaria al momento della dimissione.

L'Assicurato dovrà provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze di spesa a proprio carico per prestazioni non indennizzabili a termini di polizza.

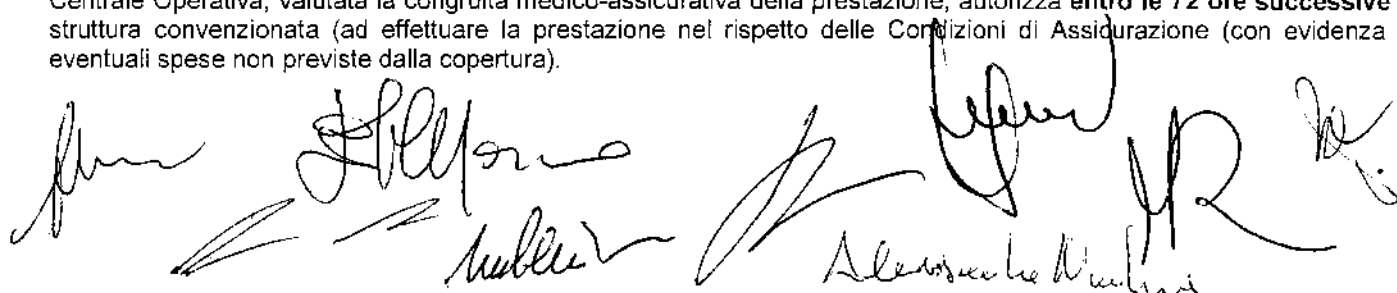
ACCESSO AI SERVIZI EXTRAOSPEDALIERI (accertamenti diagnostici/ visite specialistiche/ prestazioni odontoiatriche/ trattamenti fisioterapici e riabilitativi, se operante la relativa garanzia ed attivato il servizio di pagamento diretto)

Qualora l'Assicurato necessiti di effettuare una **prestazione extraospedaliera** presso una struttura sanitaria convenzionata, è necessario attivare la Centrale Operativa almeno 3 giorni feriali prima della data della prestazione al fine di verificare la convenzione della struttura prescelta e del medico in caso di visite specialistiche.

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche in favore dell'Assicurato è necessario comunicare:

- ☐ nome e cognome della persona che deve effettuare la prestazione
- ☐ contraente di polizza
- ☐ recapito telefonico mobile - per l'invio di SMS di conferma - della persona che effettua la prestazione
- ☐ struttura sanitaria presso la quale verrà effettuata la prestazione
- ☐ data della prestazione
- ☐ certificato medico che indichi la richiesta della prestazione con **diagnosi o presunta diagnosi**. Nel Caso di prestazione odontoiatrica tale dato non è necessario.
- ☐ nominativo medico specialista (in caso di visita). Nel Caso di prestazione odontoiatrica tale dato non è necessario.

Alla positiva verifica della convenzione, della struttura sanitaria e - in caso di visita specialistica - del medico specialista, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, autorizza **entro le 72 ore successive** la struttura convenzionata (ad effettuare la prestazione nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione (con evidenza di eventuali spese non previste dalla copertura).



Nel caso in cui l'autorizzazione dovesse essere negata, la Centrale Operativa avviserà sia la struttura sanitaria sia l'Assicurato.

L'Assicurato al momento dell'accettazione presso gli ambulatori dovrà sottoscrivere la "lettera d'impegno" (documento che riporta gli obblighi reciproci tra Assicurato e struttura sanitaria convenzionata) in relazione alla prestazione e con riferimento alle Condizioni di Assicurazione, e consegnare la prescrizione comunicata telefonicamente alla Centrale Operativa.

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a Generali Italia una copia delle fatture e la richiesta medica della prestazione per il pagamento delle stesse nel rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie.

Si precisa che per le fatture delle prestazioni odontoiatriche devono essere riportati i dettagli delle singole prestazioni effettuate.

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l'eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non pregiudica l'indennizzabilità del sinistro da parte di Generali Italia con modalità rimborsuale.

Prestazioni pre e post ricovero

Relativamente alle prestazioni pre-ricovero, l'Assicurato può chiedere l'attivazione dell'Assistenza diretta solo nel caso in cui il ricovero risulti autorizzato dalla Centrale Operativa; relativamente alle prestazioni post-ricovero, l'Assicurato può chiedere l'attivazione dell'Assistenza diretta con l'invio della lettera di dimissione.

NOTA

Qualora l'Assicurato non attivi la Centrale Operativa ma utilizzi comunque un centro clinico o studio odontoiatrico convenzionato con pagamento a proprio carico avrà diritto all'applicazione delle tariffe di convenzione facendosi riconoscere quale assicurato di Generali Italia. La spesa sostenuta potrà essere oggetto di richiesta di rimborso se rientrante nel piano sanitario sottoscritto con applicazione delle franchigie previste per le prestazioni "fuori rete".

[Handwritten signature]

[Large handwritten 'X' mark]

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909;
email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409320584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.;
Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda
unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]